



**COMUNE DI SENORBI'**  
Provincia di Cagliari

***REGOLAMENTO***  
***PER LA DISCIPLINA***  
***DEI CONTRATTI DEL COMUNE***

## ART. 1 I PRINCIPI

1. Il presente regolamento disciplina l'attività negoziale del Comune in attuazione del disposto dell'art. 59, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142 "Ordinamento delle autonomie locali".
2. L'attività negoziale dell'ente s'ispira ai seguenti principi:
  - a) perseguimento dei fini *pubblici* per i quali l'ente è legittimato ad operare nell'ordinamento giuridico;
  - b) realizzazione della massima economicità nei limiti del migliore perseguimento dei fini pubblici;
  - c) osservanza della massima obiettività nella scelta dei sistemi negoziali in funzione dell'interesse della collettività;
  - d) armonizzazione del principio della economicità con quello della obiettività delle scelte.

## ART. 2 FINALITA'

1. La presente regolamentazione ha per fine la realizzazione delle condizioni e degli strumenti giuridici necessari per la corretta e trasparente gestione delle attività contrattuali del Comune e per la destinazione ai fini pubblici, alle condizioni migliori, delle risorse della Comunità.
2. Per l'attuazione del principio di trasparenza della gestione il Comune adotta idonei strumenti d'informazione secondo i principi fissati dalla legge e dallo statuto.

## ART. 3 LA LEGITTIMAZIONE

1. In conformità ai principi generali l'ente è legittimato ad operare nell'ordinamento secondo la disciplina pubblicistica.
2. Sono inoltre applicabili gli istituti giuridici predisposti per i soggetti privati nei casi in cui esistano i presupposti fissati dalla normativa pubblicistica.

## ART. 4 LE RISERVE

1. Non sono disciplinate del presente regolamento le convenzioni di cui agli artt. 24 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. Sono dallo stesso disciplinati tutti i contratti nei quali l'ente opera sulla base di parità con i soggetti privati.

3. I servizi, i lavori e le provviste che per determinazione dell'Ente debbono farsi in economia, sono disciplinati dal tit. VII del presente regolamento.

## **CAPO I GLI ORGANI ELETTIVI**

### **SEZ. I IL CONSIGLIO COMUNALE**

#### **ART. 5 IL PROGRAMMA DI OPERE PUBBLICHE**

1. Compete al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e su proposta della Giunta, approvare il programma di opere pubbliche da realizzarsi nel corso di ogni esercizio finanziario. Nella formazione del programma il Consiglio attua i propri indirizzi di politica amministrativa, economica e sociale, coerenti con il documento programmatico, assumendo a riferimento le previsioni degli strumenti urbanistici e gli obiettivi del programma regionale di sviluppo.

2. Per ciascuna opera prevista nel programma di cui al precedente comma sono indicati:

- a) la descrizione delle caratteristiche principali, la localizzazione, i riferimenti alle previsioni urbanistiche, l'importo presuntivo della spesa;
- b) le linee d'indirizzo per il reperimento delle risorse occorrenti per il finanziamento dell'opera, nell'ambito di quelle complessivamente necessarie per l'attuazione del programma.

3. Sono considerati prioritari i completamenti di opere già iniziate e gli interventi necessari per la funzionalità delle opere stesse.

4. Le variazioni all'ordine delle priorità fissate nel programma che si rendono necessarie nel corso dell'anno, sono approvate dal Consiglio Comunale su motivata proposta della Giunta.
5. Intervenuta l'approvazione sia del programma, sia delle relative varianti, si provvederà alla predisposizione dei relativi progetti tramite i propri uffici o liberi professionisti all'uopo incaricati.
6. Per le progettazioni da effettuare mediante incarico a professionisti esterni, nei limiti previsti dal presente regolamento, la Giunta comunale adotta i provvedimenti deliberativi necessari.

## ART. 6 GLI ATTI FONDAMENTALI

1. Nell'ambito degli atti fondamentali di competenza del Consiglio Comunale hanno rilevanza ai fini dell'attività negoziale dell'ente le deliberazioni relative a:
  - a) la concessione di pubblici servizi e l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
  - b) la contrazione di mutui;
  - c) gli acquisti, le alienazioni e le permutazioni immobiliari che non siano espressamente previste in atti fondamentali precedentemente adottati dal Consiglio stesso o dei quali non costituiscono mera esecuzione. La competenza deliberativa diretta del Consiglio nella materia di cui alla presente lettera si attiva nel caso che lo stesso non abbia già considerato, negli atti fondamentali in precedenza adottati, le operazioni di acquisto, alienazioni e permutazione immobiliare alle quali viene fatto riferimento, esprimendo negli stessi, in modo formale, gli specifici indirizzi operativi ai quali gli altri organi dell'ente debbono attenersi;
  - d) gli appalti e le concessioni di costruzione, o di costruzione e gestione di opere pubbliche, che non siano espressamente previsti in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione o non rientrino nelle competenze di amministrazione della Giunta comunale.

## **SEZ. II**

### **LA GIUNTA COMUNALE**

#### **ART. 7**

##### **GLI ATTI D'AMMINISTRAZIONE**

1. La Giunta comunale, nell'ambito delle sue competenze, adotta gli atti di amministrazione che attuano i programmi e gli indirizzi del Consiglio, costituendo i presupposti e le condizioni per la concreta realizzazione dell'attività negoziale dell'Ente.

2. Per le opere espressamente considerate nel programma e negli atti fondamentali del Consiglio comunale, secondo quanto previsto dal presente regolamento la Giunta provvede:

a) per la progettazione, avvalendosi degli uffici tecnici comunali, affidando i relativi incarichi ai progettisti con apposito atto. Per opere che richiedono particolari specializzazioni non presenti nell'ente o per le quali sia dimostrata l'impossibilità a provvedere da parte dell'organizzazione tecnica comunale, la Giunta delibera il conferimento dell'incarico a professionisti esterni, alle condizioni previste dal presente regolamento, approvando con lo stesso lo schema del relativo disciplinare;

b) all'approvazione del progetto, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza dell'opera e degli atti e termini previsti dalla legge per le procedure di esproprio; all'autorizzazione della spesa ed all'assunzione del relativo impegno a carico del bilancio, con eventuale preventiva adozione di deliberazione d'urgenza di cui al terzo comma dell'art. 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, per l'adeguamento dei relativi stanziamenti, ove l'importo del progetto risulti superiore a quello preventivato;

c) alla deliberazione a contrattare di cui all'art. 56 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

d) alla deliberazione ad appaltare, a trattativa privata, un secondo lotto di lavori in conformità a quanto dispone l'art. 12, secondo comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1 e l'art. 9, comma 2, lett. e) del D. Lgs 19 dicembre 1991, n. 406;

e) alla costituzione delle commissioni giudicatrici degli appalti concorso;

f) alla deliberazione di motivata ammissione od esclusione dall'invito alla gara a seguito della prequalificazione;

g) alla deliberazione di conferimento, conferma, correzione ed annullamento dell'aggiudicazione dei lavori, nelle ipotesi previste dalla legge;

h) all'approvazione delle perizie di variante e degli atti di concordamento di nuovi prezzi;

i) all'approvazione degli atti di collaudo e dei certificati di regolare esecuzione delle opere;

1) alla definizione delle controversie eventualmente insorte con l'appaltatore.

3. Quando per le opere di cui al precedente comma verificano:

a) necessità di lavori suppletivi, complementari al progetto approvato, dallo stesso non previsti e che comunque comportano spese eccedenti l'importo complessivo previsto dal programma o da un atto fondamentale del Consiglio;

b) necessità di spese suppletive per acquisizione delle aree, oneri tecnici, urbanizzazioni ed altre, eccedenti l'importo complessivo previsto dagli atti di cui alla precedente lettera;

la Giunta propone al Consiglio di adeguare conseguentemente le previsioni di bilancio e quelle dell'eventuale altro atto fondamentale relativo all'opera suddetta.

4. Per le opere non previste in atti fondamentali del Consiglio la Giunta può disporre, a mezzo degli uffici tecnici comunali, il progetto di massima o di fattibilità dell'opera. Soltanto dopo che il Consiglio comunale avrà incluso la stessa nel programma od in atti fondamentali, la Giunta potrà adottare i provvedimenti di cui al precedente secondo comma.

5. Per gli acquisti, alienazione e permuta di beni immobili previsti in atti fondamentali del Consiglio, la Giunta comunale adotta i provvedimenti relativi:

a) all'autorizzazione dell'operazione immobiliare con tutte le relative condizioni ed alla determinazione del prezzo base, secondo una perizia tecnica asseverata dall'U.T.E.; per le deliberazioni di acquisto o permuta che comportano spesa dovrà essere assunto il relativo impegno a carico dello specifico capitolo di bilancio;

b) alla deliberazione a contrattare di cui all'art. 56 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

c) all'adozione della deliberazione conclusiva del procedimento con l'approvazione di tutte le condizioni contrattuali e delle conseguenti variazioni da apportare alle scritture patrimoniali.

6. Per gli appalti di lavori di manutenzione, forniture di beni e concessione di servizi, previsti da atti fondamentali del Consiglio o che rientrano nell'ordinaria gestione dell'ente, la Giunta approva:

a) la perizia ed il capitolato e tutte le condizioni di fornitura o concessione ed autorizza la spesa assumendo il relativo impegno a carico del bilancio comunale;

b) la deliberazione a contrattare di cui all'art. 56 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

c) la deliberazione di aggiudicazione;

d) l'approvazione degli atti di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

7. Per le alienazioni di beni mobili, arredi ed attrezzature che rientrano nell'ordinaria gestione dell'Ente, la Giunta approva:

a) la perizia che definisce il valore dei beni da alienare, corredata da stima giurata qualora la consistenza complessiva raggiunga un importo economicamente rilevante;

b) la deliberazione a contrattare di cui all'art. 56 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

c) la deliberazione che prende atto dell'esito dell'alienazione, introita il ricavato al pertinente capitolo di bilancio e dispone la cancellazione dei beni alienati dalle scritture patrimoniali.

8. Spetta alla Giunta comunale la competenza anche per le diverse tipologie negoziali previste dall'ordinamento giuridico al fine della ricerca di forme di azione e di gestione a vantaggio dell'interesse pubblico. In queste tipologie sono previsti i contratti di locazione finanziaria (leasing) e di fornitura di progetti, attività di ricerca, studi di fattibilità, prospezioni geologiche, ecc.,

Stante la particolare natura di tali tipologie, le stesse devono essere previste nei programmi o negli atti fondamentali del Comune

## **SEZ. III**

### **IL SINDACO**

#### **ART. 8**

#### **SOPRINTENDENZA AGLI UFFICI PREPOSTI ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE**

1. Il Sindaco, nell'esercizio delle funzioni di soprintendenza sugli uffici e servizi comunali riceve ogni semestre dal responsabile dell'ufficio tecnico, l'elenco delle opere pubbliche in corso di esecuzione, corredato delle seguenti notizie:

- a) impresa appaltatrice;
- b) tempo contrattuale trascorso alla fine del semestre in rapporto ai lavori eseguiti e contabilizzati entro lo stesso termine;
- c) motivi di eventuali ritardi e provvedimenti disposti per recuperarli;
- d) eventuali variazioni rilevanti fra gli importi delle singole previsioni contrattuali e le rispettive risultanze nel periodo considerato;
- e) segnalazioni in ordine alle controversie che si siano verificate durante l'esecuzione dei lavori.

# CAPO II

## IL SEGRETARIO COMUNALE

### ART. 9

#### SOVRINTENDENZA DELL'ATTIVITA' NEGOZIALE

1. Il Segretario comunale sovrintende all'esercizio delle funzioni dei responsabili degli uffici e ne coordina l'attività in ogni fase dei procedimenti amministrativi disciplinati dal presente regolamento e dalla legge.
2. In particolare controlla il rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento in ordine a tutti gli atti predisposti ai fini suddetti e riferiti:
  - a) al bando, all'avviso di gara ed alla loro pubblicazione;
  - b) all'invito alla gara ed alla sua diramazione nei termini e nelle forme di legge;
  - c) al deposito di tutta la documentazione inerente alla gara ed all'eventuale rilascio di copia della stessa richiesta dagli invitati alla gara;
  - d) all'espletamento della gara d'appalto, anche per quanto attiene alla predisposizione degli atti che precedono e seguono la fase più strettamente contrattuale, compresi quelli attinenti alle comunicazioni d'obbligo a tutti i diretti interessati;
  - e) alla pubblicazione dell'avviso relativo all'esito della gara.
3. Analogamente egli è tenuto al controllo, al fine del rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento, di ogni atto attinente all'espletamento degli appalti per le forniture ed agli affidamenti in concessione.
4. Il Segretario comunale provvede inoltre a tutte le altre funzioni e competenze allo stesso attribuite dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, avuto riguardo alla consistenza organizzativa dell'Ente.

### ART. 10

#### L'ATTIVITA' DI ROGITO

1. Il Segretario comunale roga i contratti dell'ente nell'interesse dell'Amministrazione comunale, con le modalità di cui all'art. 65
2. Nell'esercizio della predetta funzione si uniforma alle disposizioni di legge vigenti in materia.

# CAPO III

## LE COMMISSIONI DI GARA

### ART. 11 PRESIDENZA DELLE GARE

1. La presidenza delle gare d'appalto relative alle aste pubbliche e alle licitazioni private è assunta dal Segretario comunale, coadiuvato nella redazione del verbale da un impiegato amministrativo da lui prescelto. Il Segretario comunale sottoscrive il verbale di gara assieme all'estensore ed ai testimoni, sia nelle funzioni di Presidente, sia per certificare la veridicità dei suoi contenuti rispetto allo svolgimento delle operazioni di gara, sia per attestare l'avvenuta osservanza delle disposizioni di legge e del presente regolamento.
2. Il Segretario comunale, comunica immediatamente al Sindaco l'esito della gara e affida al membro di cui al precedente comma il verbale di gara e tutti gli atti inerenti, per le ulteriori procedure.

### ART. 12 LE COMMISSIONI PER GLI APPALTI CONCORSO E PER LE CONCESSIONI DI OPERE PUBBLICHE

1. La commissione per la scelta del contraente è comune, come composizione, per le due forme dell'appalto concorso e della concessione di opere pubbliche.
2. Essa si compone di:
  - A) Membri di diritto interni
    - a) Segretario Comunale -Presidente-;
    - b) Responsabile dell'ufficio tecnico;
    - c) Impiegato amministrativo con funzioni di Segretario.
  - B) Membri tecnici esterni:
    - a) due membri scelti tra docenti universitari, tecnici della Regione, della Provincia, di altri Comuni o professionisti competenti nella specifica materia oggetto dell'appalto concorso o della concessione.
3. La nomina della Commissione, anche per quanto attiene ai membri tecnici esterni, è di competenza della Giunta comunale.
4. La commissione si ispira nel suo operato a criteri di funzionalità e di efficienza. Per la legalità delle adunanze è necessaria la presenza di tutti i membri.
5. Le sedute della commissione non sono pubbliche. Le votazioni sono rese in forma palese e vengono adottate a maggioranza assoluta di voti.

6. La commissione conclude i suoi lavori esprimendo il parere in merito all'aggiudicazione, a seconda dei casi, dell'appalto concorso o della concessione. La commissione può anche esprimere parere che nessuno dei progetti e delle offerte presentate è meritevole di essere prescelto.
7. La commissione dovrà esprimere dettagliatamente, per ogni offerta, le valutazioni e considerazioni specifiche a ciascuna di esse relative.
8. Il parere della commissione non è vincolante per l'Amministrazione che può non procedere all'aggiudicazione delle opere sia a causa della eccessiva onerosità della spesa prevista dalla soluzione progettuale prescelta dalla commissione, sia per altre motivate ragioni d'interesse pubblico.

#### ART. 13

#### LE COMMISSIONI PER GLI APPALTI CONCORSO E PER LE CONCESSIONI DI SERVIZI E FORNITURE.

1. La commissione per la scelta del contraente é comune, come composizione, per le due forme dell'appalto concorso e della concessione di servizi e forniture.
2. Essa si compone di:
  - a) Segretario comunale -Presidente-;
  - b) Responsabile dell'ufficio tecnico;
  - c) Impiegato amministrativo con funzioni di Segretario.
  - d) 2 tecnici esterni particolarmente competenti nelle specifiche materie oggetto dell'appalto concorso o della concessione.
3. La nomina, il funzionamento e le procedure relative all'esito dei lavori della commissione sono disciplinate in conformità a quanto stabilito dal precedente articolo.

# TITOLO III PROGETTAZIONE E STUDI

## INCARICHI PROFESSIONALI

### CAPO I ATTIVITA' NEGOZIALE E STRUMENTI TECNICI

#### ART. 14

##### GLI STRUMENTI TECNICI PER L'ATTIVITA' NEGOZIALE

1. Il Comune è tenuto a conformare la propria attività negoziale, comunque esercitata, a strumenti tecnici e amministrativi che nelle varie sedi del procedimento hanno la funzione di caratterizzare l'interesse pubblico nelle migliori condizioni di efficienza, di produttività e di efficacia.
2. La scelta di questi strumenti, ove non sia tassativamente prevista dalla legge, è fatta dall'Amministrazione comunale sulla base dei criteri di cui al comma precedente.
3. Ai fini di cui al presente articolo sono previsti il seguenti strumenti:
  - a) il progetto generale;
  - b) il progetto di massima;
  - c) il progetto esecutivo.

#### ART. 15

##### I PROGETTI

1. Gli strumenti tecnici necessari per l'attività negoziale sono così definiti:
  - a) progetto generale - si definisce progetto generale l'insieme dei disegni rappresentativi e dei relativi elaborati complementari relazione esplicativa, computi metrici, prezzi unitari, analisi dei prezzi, stima dei lavori, capitolato speciale, grafici, planimetrie, tavole, profili, sezioni, rappresentazioni ausiliarie, plastici, ecc.) che stabiliscono la natura, la forma, le dimensioni, la struttura e le caratteristiche delle opere da eseguire nonché le modalità tecniche della loro costruzione;
  - b) progetto di massima - il progetto di massima contiene le linee fondamentali dell'opera e l'importo approssimativo della spesa e presenta lo studio della soluzione migliore di un programma già definito dall'Amministrazione. Esso è obbligatorio nei casi in cui occorre conoscere in via preventiva la spesa approssimativa dell'opera o stabilire un confronto fra le soluzioni possibili, ed inoltre nel caso di appalto-concorso o di concessione;

c) progetto esecutivo - il progetto esecutivo è lo sviluppo completo e dettagliato dell'opera. Esso è il naturale presupposto della definizione in concreto dell'esatta previsione di spesa ai fini contabili, della determinazione dell' oggetto del contratto e contenuto dell'obbligazione di fare dell'appaltatore.

#### ART. 16

#### ULTERIORI ATTI, STUDI E RICERCHE OGGETTO DI RAPPORTI CONVENZIONALI

1. Oltre agli strumenti tecnici a rilevanza negoziale, possono costituire oggetto di rapporti convenzionali le seguenti progettazioni, studi e ricerche:

- a) il piano urbanistico comunale;
- b) le varianti del piano urbanistico comunale;
- c) gli strumenti urbanistici attuativi;
- d) incarichi professionali per indagini tecniche, sociali ed ambientali; studi e consulenze di particolare durata e rilevanza.

#### ART. 17

#### PRESTAZIONI NON SOGGETTE A CONVENZIONE

1. L'incarico per tutti gli strumenti tecnici e studi previsti dagli artt. 14, 15 e 16 deve essere preceduto da convenzione stipulata nei modi e nelle forme previsti dalla legge.

2. Non sono assoggettati a convenzione gli incarichi conferiti a legali per le vertenze giudiziarie, di ogni ordine e grado, a cui il Comune sia tenuto, a prescindere dalla sua posizione nella causa; gli incarichi in ordine a pareri tecnico-legali su materie e su questioni di particolare interesse pubblico.

3. Restano, peraltro, ferme le altre adempienze attinenti alla competenza degli organi deliberativi ed esecutivi, anche sotto il profilo fiscale.

## CAPO II

### COMPITI DELL'AMMINISTRAZIONE

#### ART. 18

#### LA COMMITTENZA

1. Costituisce principio in tutti i rapporti che il Comune pone in essere per l'affidamento d'incarichi, interni ed esterni, relativi alla progettazione di opere pubbliche, a prescindere dalla natura e dalla utilità, la condizione, eretta a sistema, di:

- a) richiedere ai progettisti, ad iniziativa dell'Amministrazione, di attenersi alle linee-guida dalla medesima previste;
- b) esaminare ed esprimere il proprio giudizio sul progetto di massima, formulando indirizzi ed osservazioni delle quali il progettista terrà conto nella progettazione esecutiva;
- c) verificare i criteri seguiti e la conformità dell'opera ai programmi ed agli obiettivi dell'Ente.

## **CAPO III**

### **INCARICHI DI PROGETTAZIONE**

#### ART. 19 INCARICHI INTERNI

1. La progettazione e così ogni altro atto tra quelli previsti dagli artt. 14, 15 e 16 rientrano nelle competenze istituzionali delle strutture tecniche ed amministrative del Comune.
2. La deliberazione della Giunta comunale con la quale il tecnico viene incaricato della progettazione, fissa i termini dell'incarico, avuto riguardo dei principi affermati con il precedente art. 18.

#### ART. 20 INCARICHI ESTERNI

1. La Giunta comunale, per esigenze particolari dovute alla speciale natura dell'opera pubblica o dell'atto o per particolari motivi d'urgenza, può affidare incarichi a professionisti esterni, direttamente o attraverso lo svolgimento di appositi concorsi.
2. La scelta deve essere rivolta a professionisti in possesso dei requisiti i legge. Sono esclusi dall'incarico i professionisti che comunque hanno offerto motivi di rilevante insoddisfazione in conseguenza di precedenti incarichi espletati per conto di questo Comune.
3. In ogni caso per la fattispecie di cui al presente articolo l'incarico è formalizzato da apposita convenzione nei termini di cui al successivo articolo 22.

#### ART. 21 INCARICHI ESTERNI PER PROGETTAZIONI SPECIALI

1. Il Comune può motivatamente, allorché concorrano circostanze particolari avvalersi di gruppi interdisciplinari per incarichi di progettazione, chiamando a farne parte anche tecnici di altri enti interessati alla realizzazione dell'opera, docenti universitari e liberi professionisti in possesso del requisito d'iscrizione al rispettivo Albo professionale.
2. La deliberazione con la quale viene costituito il gruppo stabilisce il numero dei partecipanti, il termine per l'espletamento dell'incarico ed il corrispondente compenso lordo spettante ai singoli componenti. Il compenso ai dipendenti da pubbliche amministrazioni deve essere compatibile con i rispettivi ordinamenti.

## **CAPO IV CONVENZIONI**

### ART. 22 CONDIZIONI DISCIPLINANTI GLI INCARICHI ESTERNI

1. La presente disciplina è a contenuto generale nel senso che per la fattispecie prevalentemente considerata deve intendersi uniforme per le varie ipotesi di convenzione previste e prevedibili.
2. In particolare, nell'atto di convenzione devono figurare chiaramente ed espressamente le seguenti condizioni, oltre quelle di principio previste all'art. 18:
  - a) la descrizione dell'oggetto dell'incarico;
  - b) l'importo complessivo presunto dell'opera;
  - c) il riferimento alla specifica legislazione vigente nella materia;
  - d) l'esplicita riserva da parte del Comune committente di manifestare il proprio orientamento sui punti fondamentali del progetto, del piano ecc., in corso di elaborazione e di chiedere e ottenere eventuali varianti o modifiche;
  - e) la scadenza dell'incarico e la penale dovuta per ogni giorno di ritardo;
  - f) il compenso spettante al professionista e le modalità di pagamento;
  - g) la facoltà di revoca e le modalità d'utilizzo del lavoro effettivamente eseguito al momento della revoca;
  - h) l'utilizzazione piena ed esclusiva da parte del Comune dei progetti e degli elaborati;
  - i) il rinvio di tutte le controversie in ordine alla liquidazione dei compensi ad un collegio arbitrale.
3. La determinazione delle competenze professionali viene effettuata tenendo conto delle tariffe stabilite dalle norme vigenti al momento dell'incarico.
4. Per la progettazione degli strumenti urbanistici si applicano le apposite tariffe stabilite con Cir. Min. LL.PP. 10 febbraio 1976 e successive modificazioni.

### ART. 23 DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTI GLI INCARICHI

1. Gli elaborati comunque prodotti in conseguenza del e discipline recate dal presente regolamento devono uniformarsi ai principi sia di tutela ambientale, sia di ogni altra tutela del pubblico interesse previsti dall'ordinamento giuridico, oltre che dalla specifica legislazione di riferimento.
2. I progetti esecutivi devono essere corredati da tutti gli elaborati principali e di dettaglio previsti dalle disposizioni vigenti. Il calcolo della quantità delle opere deve essere effettuato con particolare accuratezza: - eventuali consistenti scostamenti dalle previsioni originarie, verificatisi nella realizzazione, saranno ritenuti giustificati se dipendenti da varianti al progetto originario richieste e deliberate preventivamente dall'Amministrazione comunale. I prezzi unitari applicati nelle relative perizie devono essere stabiliti in base ad analisi accurate, documentate negli atti

progettuali, che assicurino la buona esecuzione dell'opera alle condizioni economicamente più convenienti per l'Ente. Quanto stabilito al presente ed al precedente comma deve essere espressamente previsto dalla convenzioni d'incarico.

3. Il quadro economico del progetto deve comprendere:

- a) l'importo dei lavori a base d'asta, determinato con i criteri di cui al precedente comma;
- b) l'importo delle opere e forniture che l'Amministrazione intende eseguire in economia o con appalto a ditte specializzate. In tal caso gli atti progettuali devono risultare relativi elaborati tecnici e perizie;
- c) l'importo per le spese tecniche di progettazione e, se del caso, di direzione dei lavori;
- d) l'importo delle spese tecniche per indagini geologiche, statiche, ambientali, ritenute necessarie e non comprese fra quelle di cui alla lettera c);

f) una quota per spese impreviste.

4. Nei casi in cui il progetto comporti situazioni ablativo a qualunque titolo, esse comprende normative di dettaglio allo scopo di rendere possibile il preliminare conseguimento del bene in piena conformità con la legge.

# TITOLO IV

## LE PROCEDURE DI SCELTA

### DEL CONTRAENTE

#### CAPO I

##### ART. 24 LA DELIBERAZIONE

1. L'accesso alle fasi del procedimento negoziale di cui al presente titolo presuppone l'intervenuta approvazione da parte dell'organo comunale competente della deliberazione con la quale viene approvato il piano finanziario dell'investimento relativo al progetto in esame, a norma dell'art. 4, comma 9, del D.L. 2 marzo 1989, n. 65, convertito con modificazioni in legge 26 aprile 1989, n. 155 e dell'art. 13, comma 2 bis, della legge 28 febbraio 1990, n. 38, di conversione del D.L. 28 dicembre 1989, n. 415.
2. E' condizione e presupposto che l'intervento risulti compreso nel programma delle opere pubbliche deliberato dal Consiglio comunale, o in altro atto fondamentale dallo stesso approvato.
3. E' ulteriore condizione e presupposto che la proposta di deliberazione di cui al presente articolo sia corredata dei pareri di cui all'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché di ogni altro parere richiesto o previsto dall'ordinamento per le fattispecie progettuali, direttamente o indirettamente riconducibili al progetto in esame.
4. Sono elementi necessari da prevedere nella deliberazione di cui al presente articolo:
  - a) l'espressa approvazione del progetto e della spesa che lo stesso comporta;
  - b) le attestazioni e quanto altro prescritto relativi alla localizzazione dell'opera pubblica ai fini urbanistici, alla pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità, agli effetti temporali della dichiarazione di pubblica utilità ed i differibilità e del termine per fini io e per l'ultimazione del p<sup>r</sup>ocedimento espropriativo dell'opera s essa;
  - c) l'impegno di spesa sul pertinente capitolo di-bilancio e la precisazione dei mezzi straordinari con i quali viene assicurato il finanziamento;
  - d) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato;
  - e) le modalità di esercizio dell'autorizzazione a contrattare con particolare riferimento alle norme di cui al presente regolamento.
5. Nel caso in cui la relativa spesa non risulti espressamente finanziata con il provento derivante da entrate patrimoniali del Comune o dalla assunzione di mutui, la delibera deve esplicitamente prevedere il vincolo a non dare corso alle procedure negoziali che comunque comportano un impegno dell'Ente verso terzi, sino a quando non si saranno verificate le condizioni di copertura della spesa.

## CAPO II

### FORME DI CONTRATTAZIONE

#### ART. 25 LE GARE - NORME GENERALI

1. Le modalità di scelta del contraente sono disciplinate secondo sistemi, modi e metodi determinati dalle leggi dello Stato e sono costituite dai seguenti procedimenti:

- a) pubblici incanti od asta pubblica;
- b) licitazione privata;
- c) appalto concorso;
- d) trattativa privata.

Le modalità di espletamento delle procedure suddette sono indicate negli articoli seguenti. Le concessioni sono regolate dalla disciplina stabilita nei successivi articoli.

2. Nella classificazione dei procedimenti di cui al comma precedente si fa riferimento alla terminologia nazionale, in quanto per gli appalti di opere pubbliche che risultano disciplinati dalle disposizioni delle direttive C.E.E. il riferimento va fatto alla specifica terminologia di cui all'art. 8 del D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406:

- a) procedure aperte in cui ogni impresa interessata può presentare offerta;
- b) procedure ristrette in cui sono accoglibili soltanto le offerte delle imprese invitate dalle amministrazioni aggiudicatrici;
- c) procedure negoziate in cui le amministrazioni aggiudicatrici consultano le imprese di propria scelta e negoziano con una o più di esse i termini del contratto.

3. Si definiscono anche ai fini della loro utilizzazione nelle previsioni effettuate dal presente regolamento:

- a) bando di gara l'atto mediante il quale l'Amministrazione comunale indice un appalto. Il bando di gara è redatto in conformità a quanto previsto dai successivi articoli del presente regolamento;
- b) avviso della gara l'atto mediante il quale l'Amministrazione comunale dà pubblica notizia dell'appalto di cui al bando previsto dalla lettera a), ai fini della presentazione delle domande di partecipazione. L'avviso di gara è redatto in conformità a quanto disposto dal D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55, secondo l'allegato D/I al presente regolamento. Per l'affidamento di lavori pubblici per importo pari o superiore a 5 milioni di E.C.U., I.V.A. esclusa, si osservano le norme di cui al D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406, e gli schemi dei bandi di gara allo stesso allegati.
- c) invito alla gara l'atto mediante il quale l'Amministrazione comunale invita formalmente le imprese prescelte a presentare le offerte;
- d) comunicazione di preinformazione, attraverso la quale vengono rese note le caratteristiche essenziali degli appalti di lavori d'importo pari o superiore a 5 milioni di E.C.U., I.V.A. esclusa (art. 12, comma 1, ed allegato C al D.Lgs. 19 dicembre 1991, n.406);
- e) avviso del risultato dell'appalto, relativo agli appalti di lavori di cui all'precedente lett. d) (art. 12, comma 5 ed allegato H al D.L. s. 19 dicembre 1991, n. 406).

4. Quando la spesa relativa alle opere e forniture oggetto dell'appalto è finanziata con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti, nel bando, nell'avviso e nell'invito alla gara saranno inserite le precisazioni di cui all'art. 13 della legge 26 aprile 1983, n. 131 ed all'art. 4 del D.M. Tesoro 1 febbraio 1985.

5. Nel bando di gara devono essere indicate le categorie e le relative classifiche dell'Albo Nazionale e/o Regionale Costruttori richieste per l'accesso delle Imprese alla gara, nonché le parti dell'opera scorparabili, con relativi importi. In particolare deve essere indicata una sola

categoria prevalente, individuata in quella che identifica l'opera da realizzare tra le categorie di cui al decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 25 febbraio 1982, pubblicato nella G.U. n. 208 del 30 luglio 1982. Ove sussistano, ai sensi dell'art. 7 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, comprovati motivi tecnici, indicati in sede di progetto e nel bando di *gara*, può essere richiesta l'iscrizione anche in altre categorie tra quelle di cui al predetto decreto 25 febbraio 1982.

6. E' vietato prevedere negli atti preliminari ed in quelli relativi alle gare che nei contratti siano inserite clausole che ne consentano la rinnovazione tacita, dovendo ogni convenzione avere termine certo ed incondizionato di scadenza.

## **CAPO III**

### **I PUBBLICI INCANTI OD ASTA PUBBLICA**

#### **ART. 26**

##### **IL PROCEDIMENTO**

1. I pubblici incanti od asta pubblica costituiscono il procedimento con il quale l'Amministrazione rende pubblicamente noti l'oggetto e le condizioni del contratto a cui intende addivenire, riceve le offerte dei concorrenti ed accetta come contraente colui che ha presentato l'offerta migliore.
2. Le fasi della procedure di asta pubblica sono le seguenti:
  - a) deliberazione a contrattare che approva il bando di gara per il pubblico incanto e la sua pubblicazione;
  - b) ammissione dei concorrenti;
  - c) effettuazione dell'incanto;
  - d) aggiudicazione dell'asta.
3. Il bando di gara è l'atto fondamentale della procedura dell'asta pubblica e le sue condizioni costituiscono le regole che disciplinano l'effettuazione della gara.
4. Il bando di gara è redatto sulla base della deliberazione a contrattare, degli elementi tecnici desunti dagli atti approvati secondo lo schema fissato, dal D.P.C.M. 10 gennaio 1991,-n. 55, allegato al presente regolamento Con la sigla A/I. Il bando di gara costituisce l'invito a presentare offerte alle condizioni nello stesso previste, esso deve essere redatto in forma scritta a pena di nullità. Il bando di gara è firmato dal Sindaco e controfirmato dal Segretario comunale. Per gli appalti di opere pubbliche d'importo pari o superiore a 5 milioni di E.C.U., I.V.A. esclusa, si osservano le disposizioni dell'art. 12 del D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406 -e si adottano i bandi di cui all'allegato D al predetto decreto.
5. La pubblicazione obbligatoria del bando di gara è effettuata nei termini e con l'osservanza delle norme stabilite dalle leggi vigenti ed in particolare secondo i termini previsti dalle direttive C.E.E. per gli appalti di opere pubbliche assoggettati a tale disciplina e dalle altre disposizioni nazionali per gli appalti di opere pubbliche assoggettati e quest'ultime. Per l'affidamento di lavori pubblici per un importo pari o superiore a 5 milioni di E.C.U., IVA esclusa, si osservano le disposizioni, le procedure e i termini di cui Titolo III Norme comuni di pubblicità del D. Lgs. 19.12.1991 n. 406.
6. Per le aste pubbliche che hanno per oggetto alienazioni di beni di particolare valore ed appalto di opere e servizi di consistente importo, la Giunta, nella deliberazione a contrattare individua le forme di pubblicità facoltativa che il Segretario Comunale e l'Ufficio Tecnico provvedono ad effettuare con quella obbligatoria . I certificati di avvenuta pubblicazione sono fatti pervenire o colui che presiede la gara, prima che la stessa sia dichiarata aperta.

#### **ART. 27**

##### **I METODI**

1. L'asta pubblica, secondo l'importanza del contratto, può essere effettuata con uno dei seguenti metodi, e scelta dell'Amministrazione, fatto salvo quanto previsto dal successivo secondo comma:

- a) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base indicato nell'avviso d'asta;
- b) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi col prezzo massimo o minimo indicato in una scheda segreta dell'Amministrazione, che dovrà essere compilata dal Segretario Comunale la mattina della gara.  
Detta scheda dovrà essere chiusa in apposita busta controfirmata sui lembi di chiusura;
- c) per estinzione di candela vergine;
- d) per pubblico banditore.

2. Per l'affidamento di lavori pubblici per un importo pari o superiore a milioni di E.C.U., TUA esclusa, si osservano e procedure di aggiudicazione previste dal D. Lgs 19.12.91 n. 406.

#### ART. 28 L'ASTA

1. L'asta deve essere tenuta nel luogo, giorno, ora e metodo stabiliti nel bando.

2. L'asta è presieduta dal Segretario Comunale. Il Presidente di gara dichiara aperta l'asta e richiama l'attenzione dei concorrenti sull'oggetto del contratto, facendo dare lettura delle relative condizioni, e deposita tutti gli atti relativi alla gara. Dopo la dichiarazione di apertura dell'asta, le offerte inviate o presentate non possono essere più ritirate. L'asta deve rimanere aperta un'ora per la presentazione delle offerte. E' dichiarata deserta ove non siano presentate almeno due offerte valide, salvo il caso che l'Amministrazione abbia stabilito nel bando che si procederà all'aggiudicazione anche se perviene una sola offerta.

3. Per le procedure di espletamento dell'asta con i metodi indicati nel primo comma del precedente art. 27, il Presidente di gara si attiene rigorosamente alle disposizioni stabilite nel regolamento di contabilità di Stato, approvato con R.D. ;23 maggio 1924, n. 827

4. Per l'affidamento mediante asta (pubblico incanto) di lavori pubblici per un importo pari o superiore a S milioni di E.C.U., I.V.A. esclusa, si osservano le procedure di aggiudicazione stabilite dal D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406. Il Presidente, dopo l'espletamento della gara, proclama il risultato e rimette il verbale alla Giunta comunale, la quale procedere all'aggiudicazione definitiva.

### CAPO IV LA LICITAZIONE PRIVATA

#### ART. 29

## DEFINIZIONE E PROCEDIMENTO

1. La licitazione privata è una gara a concorso limitato, alla quale partecipano le ditte che, avendone fatta richiesta e possedendo i requisiti previsti dal bando, sono state invitate dall'Amministrazione comunale.

2. Le fasi essenziali del procedimento, regolate dalle disposizioni di legge vigenti, sono le seguenti:

a) adozione della deliberazione a contrattare ed approvazione del relativo bando di gara;

b) pubblicazione dell'avviso di gara;

c) presentazione delle domande di partecipazione e prequalificazione dei richiedenti;

d) diramazione dell'invito ai richiedenti ammessi alla gara;

e) invito delle offerte e documentazioni da parte dei concorrenti;

f) procedure di gara con verifica dei documenti, ammissione ed esclusione dell'offerta, proclamazione dell'esito della licitazione.

## ART. 30

### IL BANDO DI GARA

1. Il bando di gara per le licitazioni private è redatto dal responsabile dell'Ufficio Tecnico, con la supervisione del Segretario comunale, con l'osservanza di quanto stabilito:

a) dal D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55, per le gare soggette alla normativa nazionale;

b) dal D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406, per le gare relative all'affidamento di lavori pubblici d'importo pari o superiore a 5 milioni di E.C.U., I.V.A. esclusa.

I contenuti sono stabiliti:

a) in conformità al D.P.C.M. n. 55/1991 dall'allegato B/I per le gare relative all'affidamento di lavori pubblici d'importo inferiore a 5 milioni di E.C.U., I.V.A. esclusa:

b) in conformità al D.Lgs. n. 406/1991 ed ai suoi allegati per le gare relative all'affidamento di lavori pubblici d'importo superiore a 5 milioni di E.C.U., I.V.A. esclusa.

Per la redazione l'Ufficio Tecnico fa riferimento alle risultanze degli atti relativi all'oggetto della gara, approvati con deliberazione del competente organo comunale e, per quanto possa risultare necessario, agli elementi tecnico-finanziari che debbono essere forniti dai competenti uffici comunali.

2. Il bando di gara è firmato dal Sindaco e controfirmato dal Segretario comunale.

3. Le modalità ed i termini per le pubblicazioni obbligatorie del bando e dell'avviso di gara sono fissati dalla legge in relazione all'importo dell'appalto, secondo quanto previsto dal quinto comma dell'art. 26 del presente regolamento.

4. La Giunta comunale tenuto conto che è interesse dell'Ente attivare la più ampia partecipazione alle gare di appalto e, conseguentemente, alla prequalificazione, può decidere di pubblicare l'avviso di gara su uno o più quotidiani aventi particolare diffusione nella Regione, ancorché tale forma di pubblicità, in relazione all'importo non sia prevista per legge.

5. La pubblicazione dell'avviso di gara con le modalità e nei termini prescritti dalla legge e dal presente regolamento è effettuata dall'Ufficio Tecnico, a cura del responsabile dello stesso.

6. Le spese di pubblicazione sono a carico dell'Amministrazione comunale, in conformità a quanto stabilito dall'art. 8 della legge 8 ottobre 1984, n. 687.

ART. 31  
DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

1. Avvenuta la pubblicazione dell'avviso di gara, entro i termini e con le modalità dallo stesso previsti, le, imprese che ritengono di avervi interesse e di possedere i requisiti richiesti, possono inoltrare domanda per essere ammesse a partecipare alla licitazione privata.
2. La domanda deve:
  - a) essere redatta in carta da bollo di valore competente;
  - b) contenere tutte le notizie ed indicazioni richieste dal bando di gara, in modo chiaro ed inequivoco, sottoscritta dal rappresentante legale dell'impresa o da persona legalmente autorizzata a provvedere in sua vece;
  - c) eventuali correzioni ed integrazioni debbono essere effettuate in forma chiara e comprensibile e controfirmate, per convalida, da colui che sottoscrive l'istanza.
3. Alla domanda devono essere allegati i documenti richiesti dal bando di gara, in originale od in copia autenticata nelle forme e da uno dei soggetti abilitati per legge. I documenti prodotti sia in originale che in copia, devono essere di data valida rispetto al termine prescritto dal bando di gara. Ai fini della scadenza dei termini previsti per la validità. dei documenti si fa riferimento alla data ultima prevista per la presentazione della domanda.
4. La domanda con allegati i documenti deve essere inviata con lettera raccomandata A. R., indirizzandola al Comune - Ufficio Tecnico, recando all'esterno esclusivamente l'indicazione della gara alla quale si riferisce, quale risulta dal bando di gara.
5. Il termine fissato dal bando per l'invio dell'istanza di ammissione alla licitazione è perentorio. Esso viene riferito alla data di spedizione postale dell'istanza e, pertanto, fa fede del rispetto del termine il bollo postale di spedizione del plico, indipendentemente dalla data di ricezione, purchè la stessa sia stata effettuata a mezzo lettera raccomandata A.R..
6. L'Ufficio Tecnico conserva, assieme alla domanda ed alla documentazione, la busta relativa alla spedizione postale del plico, avendo cura che non siano danneggiati, nell'apertura, i bolli postali di spedizione e ricezione.
7. Trascorsi cinque giorni feriali dall'ultimo previsto per la ricezione delle domande, il responsabile dell'Ufficio Tecnico informa il Segretario comunale del loro numero ed inizia l'istruttoria formale delle istanze pervenute, per verificare il rispetto delle condizioni stabilite dal bando di gara

ART. 32  
LA PREQUALIFICAZIONE DEI CONCORRENTI

- 1 . La prequalificazione delle ditte da invitare alle gare di appalto è effettuata dal responsabile dell'Ufficio Tecnico, che cura l'istruttoria formale delle istanze pervenute.
2. Le istanze che risultano in regola con le prescrizioni ed i termini fissati dal bando, sono da ammettere alla gara, salvo che non sussistano particolari impedimenti o motivi, risultanti da documentazioni in possesso dell'Amministrazione o da provvedimenti adottati dalla stessa per inadempienze rilevanti, verificatesi in occasione di precedenti rapporti contrattuali.

3. Il Segretario comunale entro 20 giorni da quello stabilito per la presentazione delle richieste, forma l'elenco delle ditte le cui istanze e documentazioni sono risultate conformi alle prescrizioni del bando.

4. Sia per le ditte da ammettere alla gara, sia per quelle da escludere, il Segretario comunale, sottopone al Sindaco la proposta di deliberazione da adottarsi dalla Giunta comunale. La Giunta decide sulla proposta alla prima adunanza utile.

#### ART. 33 LE IMPRESE AMMESSE OD ESCULSE

1. La Giunta comunale sulla base della proposta formulata a seguito delle procedure di cui al precedente articolo delibera motivatamente l'elenco delle Imprese ammesse alla gara e quello delle Ditte escluse.

2. L'elenco delle imprese ammesse alla gara può essere integrato con l'inclusione di ditte che godono la fiducia dell'Amministrazione.

3. La decisione di non ammissione alla gara, con le relative motivazioni, deve essere comunicata dal Sindaco al richiedente, a mezzo di raccomandata A.R., da spedirsi entro 15 giorni dalla deliberazione della Giunta, indicando sulla stessa l'organo ed i termini per l'eventuale ricorso da parte del soggetto interessato.

4. I termini previsti dal precedente e dal presente articolo sono determinati ai sensi e per gli effetti di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

#### ART. 33/BIS LICITAZIONE PRIVATA

1. Le modalità relative alle domande di ammissione, ai criteri di selezione, alle imprese ammesse ed escluse e ad ogni altra procedura relativa all'affidamento a licitazione privata dei lavori pubblici per un importo superiore a 5 milioni di E.C.U., I.V.A. esclusa, sono disciplinate dalle norme del D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406, per quanto dallo stesso diversamente disposto rispetto alle norme dei precedenti artt. 31, 32 e 33 che si applicano integralmente per le licitazioni private d'importo inferiore al limite stabilito dal suddetto decreto.

#### ART. 34 L'INVITO ALLA LICITAZIONE PRIVATA

1. Gli inviti a presentare l'offerta per la licitazione privata sono diramati dal Comune simultaneamente, a tutte le imprese ammesse a partecipare alla gara, a mezzo di lettera raccomandata postale A.R.. Sono sottoscritti dal Sindaco o chi ne fa le veci e la loro spedizione avviene a cura dell'Ufficio Tecnico entro 15 giorni dall'adozione della deliberazione di cui all'art. 33. Il termine per la presentazione non può essere inferiore a 20 giorni liberi, decorrenti dalla data della lettera d'invito.

2. Per gli appalti soggetti alle norme del D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406, si osservano le modalità, i termini e sono richiesti i requisiti previsti dal decreto predetto e dallo schema di bando allo stesso allegato sotto lettera E)

3. Per le licitazioni private soggette alle norme della legge 2 febbraio 1973, n. 14, gli inviti debbono essere diramati entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di gara. Scaduto tale termine il Comune è tenuto a rinnovare la procedura di pubblicazione.

4. I termini indicati nei commi precedenti sono quelli minimi previsti per la presentazione delle offerte e s'intendono liberi e cioè computati escludendo sia il giorno di spedizione della lettera d'invito sia quello previsto per la presentazione delle offerte.

5. Entro il termine per la presentazione delle offerte indicato nella lettera d'invito il plico contenente la documentazione richiesta e l'offerta deve pervenire al Comune, a pena di esclusione dalla gara. Il termine predetto è perentorio e le offerte che perverranno dopo la scadenza per lo stesso fissata nell'invito, non potranno essere ammesse alla gara.

6. La lettera d'invito specifica i documenti da presentare, unitamente all'offerta, a riprova delle dichiarazioni concernenti l'inesistenza delle cause di esclusione ed il possesso dei requisiti richiesti per partecipare alla gara. In particolare vengono richiesti i seguenti documenti:

a) certificato d'iscrizione all'Albo Nazionale dei Costruttori (ha validità per un anno dalla data di emissione);

b) certificato della cancelleria del Tribunale competente (per le società) dal quale risulti che la società non si trova in stato di liquidazione, fallimento nè ha presentato domanda di concordato e siano precisati i legali rappresentanti in carica (ha validità per 2 mesi dalla data del rilascio);

c) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, competente per territorio (ha validità per tre mesi dalla data del rilascio);

d) certificato generale del casellario giudiziale per il titolare dell'impresa se individuale, per tutti gli accomandatari per le s.a.s., per gli amministratori muniti di rappresentanza per ogni altro tipo di società e di consorzio e per i direttori tecnici quando siano persone diverse dalle predette (ha validità tre mesi dalla data del rilascio);

e) dichiarazione attestante la presa visione e conoscenza del luogo dove devono svolgersi i lavori, delle condizioni locali e di tutte le circostanze influenti sulla determinazione dei prezzi nel complesso remunerativi e tali da consentire l'offerta effettuata; di possedere l'attrezzatura necessaria per l'esecuzione dei lavori e di accettare le clausole del capitolato;

f) eventuale dichiarazione delle opere che l'impresa intenda appaltare o concedere in cottimo, redatta in conformità a quanto previsto dall'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni e integrazioni;

g) documentazione prescritta dalla legge e di cui al successivo art. 36 nel caso di presentazione di offerta da parte di associazione temporanea d'impresa;

h) ogni altra documentazione prescritta dalla legge o richiesta dall'Amministrazione per comprovare particolari requisiti richiesti nel bando e dei quali è stato dichiarato il possesso nella domanda di ammissione alla gara.

7. Nella lettera d'invito dovrà inoltre essere specificato:

a) il metodo con il quale viene tenuta la gara, stabiliti dalla legge;

b) l'Ufficio presso cui possono richiedersi il capitolato d'onere ed i documenti complementari, il termine di presentazione di tale richiesta e l'ammontare e le modalità di versamento della somma da pagare a titolo di rimborso spese per la suddetta documentazione;

c) il termine per la ricezione delle offerte, l'indirizzo cui queste debbono trasmettersi e la lingua o le lingue in cui debbono redigersi;

d) le modalità di finanziamento con riferimento alla normativa che le prevede, avuto in particolare riguardo alle speciali condizioni di pagamento previste per le opere pubbliche finanziate con mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti.

8. Nella determinazione dei documenti richiesti ai fini della partecipazione alle gare d'appalto l'Amministrazione si uniforma, in ogni fase documentale avente rilevanza negoziale, alla disciplina recata dal regolamento approvato con D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55. L'elencazione effettuata dal precedente sesto comma è pertanto subordinata a tale disciplina.

#### A R T . 3 5

#### RILASCIO COPIE DOCUMENTI TECNICI

1. Con esplicito avviso contenuto nell'invito alla gara viene precisato l'ufficio presso il quale le Imprese invitate possono prendere visione del progetto e degli atti tecnici annessi.

2. Ai rappresentanti delle Imprese invitate od ai loro delegati con apposita comunicazione scritta, viene rilasciata copia di tutti gli atti ammessi in visione, previo versamento del rimborso spese.

3. Il personale preposto al rilascio delle copie degli atti e tutto quello che viene a conoscenza dei nominativi delle imprese che hanno richiesto le documentazioni di cui al precedente comma è vincolato al segreto d'ufficio.

#### ART. 36

#### LE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE-D'IMPRESA ED I CONSORZI

1. L'Associazione temporanea d'impresa, definita anche "raggruppamento" o "riunione", sussiste tutte le volte che singole ditte, associandosi temporaneamente, intendono partecipare collettivamente ad una gara.

2. Nei bandi di gara d'importo superiore od inferiore alla soglia comunitaria, deve essere espressamente indicato che le imprese sono ammesse a partecipare alle gare, oltre che singolarmente, anche riunite in Associazioni temporanee od in consorzio.

3. Sono ammesse a presentare offerte per gli appalti di opere pubbliche eseguiti dall'Ente, imprese riunite che, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata capo gruppo, la quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e delle mandanti, nonché consorzi di cooperative di produzione e di lavoro regolati dalla legge 25 giugno 1909, n. 422 e dal R.D. 12 febbraio 1911, n. 278 e successive modificazioni. Non è consentito che una stessa impresa possa partecipare ad una gara nella duplice veste di capo gruppo e di impresa singola.

4. Ciascuna impresa associata deve essere iscritta all'Albo Nazionale e/o Regionale Costruttori per la classifica corrispondente ad almeno un quinto dell'importo dei lavori oggetto dell'appalto e sempre che le somme degli importi d'iscrizione delle singole imprese siano almeno pari all'importo complessivo, dei lavori da appaltare. Quando siano di diversi tipi, corrispondenti a varie categorie, il bando e gli altri atti di gara devono indicare l'importo della categoria prevalente, ai fini dell'ammissibilità delle imprese.

5. Per i requisiti tecnici e finanziari richiesti per l'ammissione alle gare delle associazioni temporanee d'impresa si applicano le norme di legge vigenti, con le integrazioni di cui all'art. 8 del D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55.

6. Per gli appalti nei quali vengono indicati nel bando nell'avviso di gara o quando si ricorre a trattativa privata nel capitolato speciale, parti dell'opera scorporabili con il relativo importo, l'esecuzione può essere assunta in proprio da imprese mandanti, individuate prima della presentazione dell'offerta, le quali debbono essere iscritte all'Albo nazionale e/o Regionale Costruttori per la categoria e la classifica corrispondenti alle parti stesse.

7. Le norme ed i requisiti per la partecipazione delle riunioni d'impresa alle gare e per la disciplina dei rapporti fra le imprese associate, relativi a tutti gli appalti e le concessioni per l'aggiudicazione, in genere, di opere pubbliche, indipendentemente dal loro importo, sono stabilite dal Titolo V e dalle altre disposizioni del D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406

8- L'offerta delle imprese riunite determina la loro responsabilità solidale nei confronti del Comune. Nel caso di imprese mandanti assuntrici delle opere scorporabili, la responsabilità è limitata a quella derivante dall'esecuzione delle opere di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale dell'impresa capo gruppo.

9. Nei rapporti fra Comune ed Associazione temporanea d'impresa si applicano tutte le norme previste dalle leggi vigenti.

10. In conformità all'art. 19 della legge 19 marzo 1990, n.55, è vietata l'associazione, anche in partecipazione, ed il raggruppamento temporaneo d'impresa concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.

## ART. 37

### L'OFFERTA

1. All'offerta si applicano i principi generali in materia di manifestazione di volontà nei rapporti obbligatori.

2. Essa deve indicare chiaramente, pena la inammissibilità, il prezzo offerto ovvero la percentuale di ribasso o di aumento offerta rispetto al prezzo-base determinato dall'Amministrazione, secondo quanto richiesto dall'avviso di gara.

3. Il prezzo offerto o la percentuale di ribasso offerta devono essere indicati, oltre che in cifre anche in lettere. Nel caso di discordanza fra le due indicazioni, sarà ritenuta valida quella più favorevole per l'Amministrazione, Sono vietate abrasioni e correzioni, salvo che quest'ultime siano chiaramente confermate con postilla approvata e sottoscritta.

4. L'offerta è segreta. Essa deve essere formulata in scritto e deve inoltre corrispondere ai seguenti requisiti:

a) redatta in carta bollata;

b) sottoscritta personalmente da titolare della ditta offerente o, nel caso si tratti di società, da chi ne ha la rappresentanza legale;

c) sigillata. La busta contenente l'offerta deve essere chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura. La stessa deve essere inserita nel plico contenente i documenti richiesti nella lettera d'invito per l'ammissione alla gara.

ART. 38  
MODALITA' PER L'INVIO DELLE OFFERTE

1. E' obbligatorio l'invio del plico contenente l'offerta ed i documenti a mezzo raccomandata postale A.R.. L'uso di altre forme di spedizione, salvo che le stesse siano espressamente consentite dall'invito, comporta l'esclusione dalla gara.
2. Il plico che comprende la documentazione e la busta dell'offerta, deve essere chiuso e sigillato mediante l'apposizione di una impronta, timbro o firma sui lembi di chiusura che confermino l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente al fine di escludere qualsiasi manomissione del contenuto.
3. Il plico deve recare l'indicazione della ragione sociale e l'indirizzo della ditta concorrente e la precisazione dell'oggetto e della data della gara alla quale la medesima intende partecipare.
4. Disposizioni saranno stabilite dal Segretario comunale per mantenere riservato, fino al momento della gara, il numero ed i nominativi delle ditte che hanno rimesso offerta.

ART. 39  
TORNATE DI GARA

1. Nel caso che l'Amministrazione proceda a tornate di gara di appalto da effettuarsi contemporaneamente è sufficiente la presentazione, da parte dell'impresa invitata a più di una gara, della documentazione relativa all'appalto di importo più elevato.
2. La documentazione è allegata all'offerta relativa alla prima delle gare alle quali l'impresa concorre, secondo l'ordine stabilito nell'avviso di gara, salvo quella specificatamente, richiesta per ciascuna gara, che dovrà essere inclusa nel plico alla stessa relativo.

ART. 40  
I METODI DI GARA

1. Le licitazioni private per gli appalti di opere pubbliche di importo inferiore a 5 milioni di E.C.U. disciplinati dalla legge 2 febbraio 1973, n. 14, sono effettuate con i metodi previsti dall'art. 1 della legge predetta, modificato dall'art. 1 della legge 8 ottobre 1984. n. 687 e pertanto come appresso:
  - a) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base in base indicato nell'avviso di gara, senza prefissione di alcun limite di aumento o di ribasso (art. 1, lett. a, legge 2 febbraio 1973, n. 14);
  - b) per mezzo di offerte segrete, da confrontarsi con la media delle offerte presentate (art. 2, legge n. 14/1973);
  - c) per mezzo di offerte segrete, da confrontarsi con la media finale (art. 3, legge 14/1973);
  - d) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con la media (art. 4, legge n. 14/1973);
  - e) mediante offerta di prezzi unitari (art. 5, legge n. 14/1973).

2. Per le licitazioni private regolate dalla legge 2 febbraio 1973, n. 14, sono ammesse offerte anche in aumento sin dal primo esperimento di gara (art. 1, legge 8 ottobre 1984, n. 687). Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle licitazioni private indette per la realizzazione di opere finanziate dalla R.A.S. ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 11.05.1985, n.5.;

3. Le licitazioni private per l'appalto di lavori d'importo superiore a 5 milioni di E.C.U., I.V.A\_ esclusa, sono regolate dalle norme del Titolo VI del D. Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406.

#### ART. 41 LE MODALITA' DELLA GARA

1. La licitazione privata ha luogo, nel giorno ed ora prestabiliti, in idoneo locale presso la sede comunale, aperto ai rappresentanti o incaricati delle imprese partecipanti e, in generale, al pubblico, che vi ha libero accesso e che assiste alle operazioni di gara.

2. All'ora stabilita nella lettera d'invito il Presidente, con l'intervento di due testimoni, dichiara aperta la licitazione e deposita sul tavolo copia degli atti tecnici, relativi all'opera alla quale si riferisce la gara, a disposizione dei presenti. Dà quindi notizia delle offerte che sono pervenute nel termine prescritto, che vengono ammesse al successivo esame, e di quelle pervenute fuori termine che, effettuate le opportune verifiche, vengono escluse dalla gara, prendendone atto a verbale e mantenendo chiusi e inalterati i plichi che vengono affidati al funzionario verbalizzante, perchè ne sia data successiva notizia formale alla ditta, interessata, restituendo il plico dopo aver acquisiti agli atti fotocopia dei due prospetti esterni recanti i bolli e le date di ricezione. La relativa comunicazione sarà firmata dal Presidente della gara.

3. Il presidente, assistito dai testimoni di gara procede all'apertura dei plichi, effettuando l'esame della regolarità dei documenti richiesti. A conclusione favorevole dello stesso il Presidente, dichiara l'ammissione dell'offerta, che rimane sigillata nell'apposita busta. Per le ditte ammesse la documentazione viene affidata al verbalizzante e la busta interna, contenente l'offerta, mantenuta sigillata, viene depositata dal Presidente sul tavolo.

4. L'esclusione dalla licitazione privata di una impresa per omissione, incompletezza e/o imperfezione dei documenti richiesti nell'invito di gara, è preordinata a garantire ed a tutelare l'Amministrazione comunale che deve acquisire idonea dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti nel bando e nell'invito alla gara da parte di tutti i concorrenti. Allorché una prescrizione dell'invito alla gara disponga l'esclusione del concorrente per irregolarità della documentazione, il Presidente è tenuto a provvedere, dando atto a verbale dei motivi dell'esclusione, che vengono immediatamente resi noti ai presenti. Eventuali eccezioni mosse dal rappresentante o incaricato dell'impresa interessata al momento dell'esclusione vengono immediatamente esaminate e il Presidente assume la propria decisione, facendone constare a verbale.

5. Le buste contenenti le offerte delle ditte alla gara per irregolarità della documentazione sono mantenute sigillate e vengono affidate al funzionario verbalizzante per le successive comunicazioni formali all'impresa interessata.

6. Ultimato l'esame dei documenti il Presidente riepiloga alta voce le imprese ammesse alla gara e procede soltanto a questo momento all'apertura delle buste contenenti le offerte.

7. Per ciascuna offerta il Presidente, dopo aver verificato la regolarità della firma, dà lettura delle condizioni nella stessa proposta. Conclusa l'apertura delle buste e la lettura delle offerte il Presidente, applicando il metodo di gara stabilito nella lettera d'invito, determina l'impresa vincitrice della gara fatte salve le decisioni in merito all'aggiudicazione che sono riservate alla Giunta comunale in conformità a quanto dispone il successivo articolo 42.

8. Copia del verbale di gara, sottoscritto nell'originale da Presidente, dai testimoni e dal verbalizzante è trasmesso al Sindaco.

9. Per gli appalti soggetti alle disposizioni del D.Lgs. n. 406/1991, il verbale di gara deve contenere le notizie previste dall'art. 32 di tale decreto e deve essere comunicato alla Commissione della Comunità europea con le modalità stabilite dal predetto articolo.

#### ART. 42 AGGIUDICAZIONE

1. L'aggiudicazione diventa efficace per l'amministrazione dopo l'approvazione da parte della Giunta comunale.

#### ART. 43 COMUNICAZIONE ALL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

1. Il Sindaco comunica, entro dieci giorni dalla gara l'esito; della stessa all'aggiudicatario ed al concorrente che segue in graduatoria.

2. L'aggiudicatario deve presentare entro 10 giorni dalla comunicazione la documentazione prevista dalle norme di gara. Ove non provveda, ovvero provveda in modo non conforme, la Giunta comunale, con atto motivato, annulla l'aggiudicazione effettuata ed aggiudica i lavori al concorrente che segue nella graduatoria.

#### ART. 43/BIS COMUNICAZIONI ALLE IMPRESE ESCLUSE

1. Per gli appalti soggetti alle disposizioni del D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406, l'Amministrazione effettua le comunicazioni alle imprese escluse e le altre previste dall'art. 31 del decreto predetto.

#### ART. 44 LA PUBBLICAZIONE DELL'ESITO DELLE GARE

1. Prima di stipulare il contratto il Comune procede, nei casi e con le modalità di cui all'art. 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 14 e dall'art. 12, commi 5, 6 e 7, del D. Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406, limitatamente alle forme di pubblicità ivi previste, integrate, se del caso, con altre a carattere locale, alla pubblicazione dell'elenco delle imprese invitate alla gara, nonché dell'impresa vincitrice o prescelta indicando il sistema di aggiudicazione adottato (art. 20, legge 19 marzo 1990, n. 55).

#### ART. 45 NORME DI GARANZIA

1. Le disposizioni che disciplinano le modalità di gara, risultanti dalla legge, dal presente regolamento, dal capitolato e dall'avviso di gara non sono derogabili, in quanto poste nell'interesse del corretto svolgimento della gara.
2. In particolare sono motivo di nullità le inosservanze delle norme dirette a garantire la segretezza delle offerte.
3. Sono altresì motivo di nullità le norme la cui disapplicazione o violazione comprometta il serio e proficuo svolgimento della gara.

### CAPO V L'APPALTO CONCORSO DI OPERE PUBBLICHE

#### ART. 46 DELIBERAZIONE

1. Per quanto attiene al procedimento preliminare riferito alla deliberazione di approvazione degli atti tecnico-amministrativi e quant'altro di legge, si fa rinvio al disposto dell'art. 24.

#### ART. 47 BANDO, AVVISO ED INVITO ALLA GARA

1. Per il bando, avviso ed invito di gara e le procedure di prequalificazione, ammissione od esclusione dei concorrenti dalla gara, si applicano le disposizioni di cui agli art. 30, 31, 32 e 33, tenuto conto delle particolari modalità con le quali la legge disciplina l'appalto concorso. Il bando di gara deve essere redatto in conformità a quanto stabilito dal D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55, secondo l'allegato B/I. L'invito alla gara, oltre contenere tali particolari modalità dovrà essere corredato dalla documentazione tecnica ed economica necessaria alle imprese concorrenti per formulare la loro offerta, secondo le esigenze nella stessa documentazione rappresentate dall'Amministrazione comunale.
2. Per gli appalti concorso d'importo superiore a 5 milioni di E.C.U., I.V.A. esclusa, si applicano le disposizioni di cui al Titolo III del D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406 e si adotta il bando di gara allo stesso allegato sotto lettera E).

ART. 48  
LE PROCEDURE DI GARA

1. Le modalità di costituzione della Commissione comunale per gli appalti concorso sono fissate dall'art. 12'
2. La Commissione di cui al primo comma è nominata dalla Giunta comunale nella prima riunione utile dopo la presentazione delle offerte per l'appalto concorso.
3. La Commissione è pienamente autonoma nel fissare preliminarmente le modalità ed i criteri per il suo funzionamento.
4. La Commissione procede ad approfondita valutazione comparativa dei progetti esprimendo un proprio e definitivo giudizio sulla base degli elementi acquisiti. Al termine dei lavori, forma una graduatoria quale risulta l'ordine di merito dei concorrenti.
5. La Commissione può anche concludere che nessuno dei progetti e delle offerte presentati siano meritevoli di essere prescelti; in tal caso è tenuta, per ogni offerta, ad esporre dettagliatamente le valutazioni e le considerazioni specifiche che hanno portato a tale conclusione.

ART. 49  
AGGIUDICAZIONE

1. Il Presidente della Commissione trasmette al Sindaco il verbale dal quale risulta lo svolgimento e l'esito dei lavori dalla stessa effettuati e la proposta conclusiva espressa dalla Commissione.
2. Qualora l'Amministrazione ritenga di fare proprie le valutazioni e di dare corso alla esecuzione del progetto prescelto, vi provvede mediante atto deliberativo adottato con l'osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 53 e 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
3. L'Amministrazione, senza entrare nel merito del giudizio tecnico della Commissione, può valutare discrezionalmente le risponderne dei risultati dell'appalto concorso in relazione alle proprie finalità, decidendo invece, in base a precisa motivazione, di non dare esecuzione al progetto prescelto.

**CAPO VI**  
**FORNITURE DI BENI E SERVIZI**

ART. 50  
FORNITURE DI BENI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE

1. La fornitura o manutenzione di beni, impianti ed attrezzature è preceduta dalla redazione di perizie, capitolati o altri elaborati tecnici predisposti dagli uffici comunali competenti o da liberi professionisti all'uopo incaricati.

2. Per gli appalti pubblici di forniture soggetti alle disposizioni di cui al D.Lgs. 24 LUGLIO 1992, n. 358 si osservano le norme dallo stesso previste:

- all'art. 2 - Appalti pubblici di forniture;
- all'art. 3 - Contratti di durata;
- all'art. 4 - Esclusioni.

3. Per le forniture di macchine impianti ed attrezzature di avanzata tecnologia e prodotti con caratteristiche diverse, viene redatto il capitolato d'oneri precisando i criteri che saranno applicati per l'aggiudicazione della gara a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica. Nel capitolato d'oneri gli elementi prescelti fra quelli sopra indicati, sono elencati nell'ordine decrescente d'importanza che è loro attribuita. Viene redatta inoltre la perizia della spesa prevista, che l'Amministrazione pone come limite massimo per l'ammissibilità delle offerte. Il parere sulle offerte presentate viene espresso all'Amministrazione dalla Commissione di cui all'art. 13.

#### ART. 51

#### PRESTAZIONE DI SERVIZI

1. Per la prestazione di servizi aventi durata annuale o pluriennale e carattere uniforme, l'Ufficio comunale competente redige il capitolato d'oneri e la perizia di spesa.

2. Negli atti predetti e nel relativo contratto o convenzione non può essere previsto rinnovo tacito dell'appalto.

#### ART. 52

#### BANDO DI GARA PER LE FORNITURE DI BENI E DI SERVIZI

1. La forma dei pubblici incanti, della licitazione privata o dell'appalto concorso, per le forniture di beni e di servizi è disposta con apposito atto deliberativo.

2. Per le forme di pubblicità delle gare che per il loro importo sono soggette alle norme di cui al D.Lgs. 24 LUGLIO 1992, n. 358, si osservano le disposizioni, riferite ai Comuni, di cui all'art. 5 del predetto decreto.

3. I bandi di gara sono redatti in conformità agli schemi di cui all'allegato 4 del D.Lgs. n.358/1992.

4. Per gli importi inferiori alla 200.000 unità di conto europeo, I.V.A. esclusa, la pubblicità avviene mediante affissione del bando di gara all'Albo pretorio del Comune.

5. Per la ricezione delle domande e delle offerte per le gare soggette, per il loro importo, alle disposizioni del D.Lgs. n. 358/1992, si osservano le procedure ed i termini stabiliti dall'art.6/7 del predetto decreto.

6. Le specifiche tecniche relative alla fornitura sono contenute nei capitolati d'oneri e nei contratti relativi a ciascun appalto. Per le forniture che per il loro importo sono soggette al D.Lgs. n. 358/1992 si osservano le disposizioni stabilite dall'art. 8 e le definizioni previste dall'allegato 5 allo stesso decreto. Si applicano anche per gli appalti che, per il loro importo, non sono soggetti alle disposizioni del D.Lgs. n. 358/1992, le norme di cui all'art. 8, commi 2, 3 (lett. a, c, d), 5 e 6 del predetto decreto.

#### ART. 53

#### L' INV I T O ALLA GARA

1. Per le procedure di scelta del contraente si applicano le disposizioni stabilite dall'art. 9 del D.Lgs. 24 LUGLIO 1992, n. 358, per gli appalti soggetti, per il loro importo, alla normativa prevista dal predetto decreto.
2. Per la ricezione delle domande e delle offerte si osservano i termini, le modalità e le procedure stabilite dall'art.6/7 del D.Lgs. 24 LUGLIO 1992, n.358
3. Per i pubblici incanti, per le licitazioni private e per gli appalti concorso relativi a forniture di beni e di servizi per valori di stima inferiori alle 200.000 E.C.U., le rispettive decorrenze hanno inizio dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio.
4. Per le procedure di prequalificazione relative a forniture soggette, per il loro importo, alle norme del D. Lgs. 24 LUGLIO 1992, n.358, si osserva quanto stabilito dall'art. 7 di detto decreto. Per quelle d'importo inferiore si osservano le disposizioni di cui all'art. 36 del presente regolamento.

#### ART. 54 LA COMMISSIONE

1. Le modalità di costituzione della Commissione comunale per gli appalti concorso relativi alla fornitura di beni e servizi sono fissate dall'art. 13.
2. La Commissione di cui al primo comma è nominata dalla Giunta comunale nella prima riunione dopo la presentazione delle offerte per le rispettive gare.
3. La Commissione è pienamente autonoma nel fissare preliminarmente le modalità ed i criteri per il suo funzionamento.

#### ART. 55 PARERE DELLA COMMISSIONE ED AGGIUDICAZIONE

1. Il parere della Commissione di cui all'articolo precedente deve pervenire alla Giunta comunale unitamente alla proposta di deliberazione, munita dei pareri di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142 e di quant'altro dovuto per legge.
2. Qualora talune offerte presentino un prezzo manifestamente ed anormalmente basso rispetto alla prestazione, la Giunta comunale, prima di procedere sulla proposta di deliberazione di aggiudicazione, può chiedere all'offerente se necessarie giustificazioni e, qualora queste non siano ritenute valide, ha facoltà di respingere l'offerta con provvedimento motivato, escludendolo dalla gara.
3. L'Amministrazione comunica, entro dieci giorni dalla data nella quale la deliberazione di aggiudicazione è divenuta esecutiva, l'esito della gara all'aggiudicatario ed al concorrente che segue nella graduatoria.
4. Per quanto attiene agli ulteriori adempimenti si fa esplicito riferimento al D. Lgs; 24 LUGLIO 1992 n. 358, e successive modificazioni e integrazioni.

#### CAPO VII LA CONCESSIONE

ART. 56  
LA CONCESSIONE DI SOLA COSTRUZIONE

1. La concessione di sola costruzione di opere pubbliche è equiparata all'appalto.
2. Il conferimento della concessione è preceduto normalmente da appalto concorso. Il bando di gara è redatto in conformità a quanto disposto dal D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55, secondo l'allegato B/I al presente regolamento. Per l'affidamento in concessione di lavori d'importo pari o superiore a 5.000.000 di E\_C.U., I.V.A esclusa, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406 e si adottano i bandi di gara allegati a tale decreto.
3. La relativa deliberazione a contrattare deve essere adeguatamente motivata sia con l'illustrazione delle cause particolari ed eccezionali che rendono necessaria l'adozione della procedure prescelta, sia sotto il profilo della convenienza.
4. Nella concessione l'affidamento ha luogo secondo i criteri e le linee guida fissate in apposito capitolato-programma, assumendosi il concessionario ogni compito concernente gli studi, la progettazione, l'acquisizione delle aree e degli immobili necessari, la progettazione, l'acquisizione delle aree e degli immobili necessari, l'ottenimento delle autorizzazioni e concessioni amministrative prescritte, l'esecuzione dei lavori e la loro direzione, consegnando l'opera compiuta all'Amministrazione, la quale provvede al pagamento del prezzo con le modalità stabilite dal capitolato e dal contratto, riservando una quota non inferiore al 10% del prezzo complessivo a dopo l'espletamento del collaudo l'avvenuta presa in consegna dell'opera.

ART. 57  
LA CONCESSIONE DI COSTRUZIONE ED ESERCIZIO

1. La concessione di costruzione ed esercizio comprende la progettazione e costruzione dell'opera e la gestione del pubblico servizio per il quale la stessa viene realizzata.
2. Con la concessione di costruzione ed esercizio il Comune concede ad un altro soggetto pubblico o privato, la realizzazione di un'opera e l'esercizio di un servizio pubblico di sua competenza. La controprestazione dei lavori eseguiti da concessionario è costituita dal diritto, accordato dal concedente di gestire l'opera oppure il diritto predetto accompagnato da un prezzo.
3. L'affidamento della concessione avviene, di regola mediante appalto concorso, da tenersi con le modalità di cui precedenti artt. 46 e seguenti, in base ad un capitolato-programma che deve fissare criteri e requisiti dell'opera da realizzare modalità di esercizio del servizio. Il bando di gara è redatto in conformità a quanto disposto dal D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 5 secondo l'allegato C/I al presente regolamento. Per le concessioni che per il loro importo sono soggette alle norme del D.Lgs. dicembre 1991, n. 406 si osservano modalità, procedure, termini i bandi di gara stabiliti da tale decreto. La relativa deliberazione a contrattare deve essere adeguatamente motivata sia con l'illustrazione delle cause particolari che rendono necessaria l'adozione della procedure prescelta, sia sotto il profilo delle convenienza. Nel capitolato programma vengono definiti i rapporti finanziari che intercorreranno fra il Comune ed il concessionaria che sono, di norma stabiliti nel rispetto delle seguenti condizioni:
  - a) può essere previsto che il Comune non corrisponda concessionario nessun prezzo oppure che l'Ente eroghi concessionario un prezzo una-tantum od annuale per la dura dell'esercizio, del quale il capitolato determina l'importo, c costituisce uno degli elementi base sui quali si svolge la gara;

b) il Comune autorizza il concessionario a devolvere a proprio beneficio i proventi dell'esercizio, la cui durata, nel caso di concessione senz'oneri per l'Ente, viene calcolata in modo da consentirgli la copertura delle spese di costruzione ed esercizio ed un equo margine utile. Il Comune si riserva l'approvazione delle tariffe del pubblico servizio che saranno praticate dal concessionario. Nel caso in cui il Comune corrisponda un prezzo una-tantum od annuale per la durata della concessione, il suo importo deve essere computato a riduzione degli oneri dei quali il concessionario provvede alla copertura con le tariffe di erogazione del pubblico servizio.

4. Il concessionario, a propria cura e spese e sotto la vigilanza dell'Amministrazione concedente:

a) effettua gli studi preliminari e redige il progetto esecutivo in ordine alle prescrizioni del capitolato programma approvato dal Comune;

b) acquisisce le aree e gli immobili necessari all'esecuzione dell'opera;

c) provvede alla esecuzione dei lavori direttamente o mediante appalto, assicurandone la direzione tecnica;

d) nel caso che provveda all'esecuzione dei lavori mediante appalto, s'impegna ad osservare le norme di legge che regolano la materia e, in particolare, quelle stabilite dalla legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni;

e) provvedere alla gestione del servizio alle condizioni previste dal capitolato programma.

5. Il concessionario, alla scadenza della concessione, trasferisce al Comune l'opera realizzata ed il servizio gestito, con le modalità ed osservando le condizioni previste dal contratto.

## ART. 58

### LA TRATTATIVA PRIVATA

1. La trattativa privata consiste nella conclusione del contratto direttamente con il soggetto ritenuto idoneo, previo confronto concorrenziale da effettuarsi mediante gara informale tra almeno tre ditte.

2. L'Amministrazione comunale procede alla stipulazione di contratti a trattativa privata quando:

a) l'asta pubblica o la licitazione privata sia andata deserta o si abbiano fondati motivi che ove si sperimentassero andrebbero deserte;

b) l'urgenza dei lavori, acquisti e forniture sia tale da non consentire i tempi prescritti per l'asta o la licitazione privata;

c) ricorra, per le opere pubbliche, una delle condizioni previste dall'art. 9 del D.LGS. 19.12.1991 N. 406 e successive modifiche;

d) ricorra, per le forniture, una delle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 9 del Decreto Legislativo 24.07.1992 N. 358 e successive modificazioni;

e) ricorrano, per l'appalto di lotti successivi di progetti generali esecutivi approvati, le condizioni di cui all'art. 12 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 e successive modificazioni;

f) per l'affidamento di forniture di arredi, macchine ed attrezzature destinate al completamento, ampliamento e rinnovo parziale di quelle esistenti, nel caso in cui il ricorso ad altri fornitori comporti l'acquisto di materiali di tecnica ed estetica diversa, non compatibili con quelli in dotazione;

g) quando abbiano per oggetto forniture di quantitativi e valori limitati e tali da non render conveniente il ricorso alla licitazione privata La valutazione di tali limiti di quantità e di valore viene effettuata, in rapporto all'oggetto della fornitura o della prestazione, con la deliberazione a contrattare adottata per l'effettuazione della spesa autorizzante i fini suddetti;

h) per l'effettuazione delle spese minute ed urgenti di competenza del servizio economato;

- i) in ogni altro caso in cui ricorrono speciali ed eccezionali circostanze per le quali non possono essere utilmente seguite le altre procedure per la scelta del contraente previste dalla legislazione vigente;
  - l) l'acquisto, la permuta, la locazione attiva e passiva di immobili, nonché la vendita di immobili sia con le amministrazioni dello Stato, ile Regioni, delle Provincie e degli altri Enti pubblici in genere.
3. La deliberazione che dispone la trattativa privata deve essere adeguatamente motivata sia in relazione alle disposizioni di cui al precedente comma, sia sotto il profilo della convenienza.

## ART. 58/BIS

### MODALITA' PER L'ESPLETAMENTO DELLA GARA

1. Nell'espletamento di una gara ufficiosa dovranno essere rispettati i seguenti criteri:
  - estensione dell'invito ad un numero di imprese ritenuto sufficiente per assicurare la concorrenzialità e comunque, di norma, non inferiore a tre, salvi casi particolari nei quali per la specializzazione richiesta, non risultino iscritte all'albo, o comunque presenti sul mercato, un numero di ditte così elevato;
2. Gli inviti a partecipare alla gara ufficiosa potranno essere diramati, in considerazione della peculiarità dell'affidamento e della urgenza di provvedere, con uno dei seguenti sistemi:
  - Invito in forma scritta. Costituisce la norma e può essere recapitato con una delle seguenti forme ritenute le più idonee ed atte, comunque, a conferire certezza. (-Servizio postale a mezzo raccomandata; - Notifica; - Consegna a mono con ricevuta nel caso ritiro presso l'Ufficio proponente e competente);
  - Invito in via telefax.

Quest'ultima soluzione potrà essere realizzata solo in presenza di una urgenza tale che non consenta la utilizzazione di uno dei sistemi di recapito dell'invito sopra esposti.
3. Le offerte potranno essere presentate, nel rispetto comunque delle condizioni previste dall'invito, in uno dei modi seguenti:
  - in busta chiusa da consegnare o far pervenire entro termini prestabiliti. La modalità dovrà essere scelta preventivamente con esclusione di possibilità alternative che potrebbero vanificare la trasparenza e facilitare le strumentalizzazioni della gara;
  - per telefax.
4. La modalità di recepimento per fax potrà essere utilizzata solo in quei casi nei quali si debba intervenire per evitare danni alle persone o alle cose. In questi casi dovranno comunque essere attivati gli accorgimenti più idonei per conferire certezza e trasparenza al procedimento che viene utilizzato.
5. L'apertura delle offerte viene effettuata dal Segretario Comunale alla presenza di due testimoni con l'ausilio del responsabile del servizio interessato che redige apposito quadro comparativo da sottoporre alla G.M. per l'adozione della relativa delibera.
6. L'aggiudicazione così effettuata dovrà ritenersi provvisoria e diventerà definitiva solo dopo l'approvazione della Giunta Municipale.

## TITOLO V I

### CONTRATTI

119

#### CAPO I

#### ATTI PRELIMINARI

##### ART. 59

##### DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA

1. L'Amministrazione comunale è tenuta ad acquisire prima della stipulazione di ogni contratto la prescritta certificazione agli effetti della legislazione antimafia di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni.
2. Per la stipulazione di contratti con artigiani o con esercenti professioni ed in tutti gli altri casi di cui al nono comma dell'art. 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55, la certificazione è sostituita dalla dichiarazione di "autocertificazione" prevista dal settimo comma del predetto articolo.

##### ART. 60

##### DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI

1. L'ammontare presunto del prescritto deposito per le spese di contratto poste a carico del terzo contraente, è determinato in via preventiva nei modi e nelle forme stabilite dall'Amministrazione comunale.
2. Il relativo corrispettivo è versato, prima della stipulazione del contratto.

##### ART. 61

##### CAUZIONE

1. Coloro che contraggono obbligazioni, secondo la qualità e l'importanza dei contratti approvati dall'Amministrazione, verso il Comune, sono tenuti a prestare cauzione in numerario od in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al corso del giorno di deposito o mediante polizza fideiussoria assicurativa o mediante fideiussione bancaria.
2. La misura della cauzione è, di regola, pari al 5% dell'importo netto dell'appalto, salvo speciali condizioni previste dalla legge o dal capitolato per particolari contratti e categorie di contraenti.

3. L'elenco delle società di assicurazione abilitate a rilasciare le polizze di cui al primo comma del presente articolo è predisposto dal Ministero dell'Industria.
4. Le cauzioni in numerario prestate a garanzia di contratti sono versate al Tesoriere comunale, secondo le norme del regolamento di contabilità.
5. E' ammesso, in sostituzione della cauzione prestata nelle forme di cui al presente articolo, il miglioramento del prezzo di aggiudicazione.
6. Compete al Segretario Comunale autorizzare lo svincolo della cauzione, ove esistano tutti i presupposti di legge per procedere in tal senso.

ART. 62  
AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO DI BENI

1. L'accettazione di lasciti o donazioni di qualsiasi natura o valore che importino aumento del patrimonio comunale sono soggette all'autorizzazione del Prefetto.
2. L'acquisto dei beni stabili è ugualmente soggetto all'autorizzazione prefettizia.
3. Non sono soggetti all'autorizzazione prefettizia i beni destinati al "demanio" comunale. La destinazione deve essere espressamente prevista nella deliberazione di acquisizione.

ART. 63  
CONTRATTI DI FORNITURE A TRATTATIVA PRIVATA

1. I contratti preceduti da trattativa privata, oltre che nella forma pubblica amministrativa, possono essere stipulati anche in una delle seguenti forme previste dall'art. 17 della legge 18 novembre 1923, n. 2440:
  - a) per mezzo di scrittura privata;
  - b) con atto separato di obbligazione, costituito da lettera offerta, sottoscritta dal fornitore ed accettata dall'Ente;
  - c) per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali.

ART. 64  
STIPULAZIONE DEI CONTRATTI

1. La rappresentanza esterna del Comune, esercitata mediante l'espressione formale della volontà dell'Ente con la stipula dei contratti nei quali esso è parte, è riservata al Sindaco o a chi legalmente lo rappresenta.

ART. 65  
L'UFFICIALE ROGANTE

1. Il Segretario comunale roga i contratti nell'esclusivo interesse del Comune.

2. L'Ufficiale rogante è tenuto ad osservare ogni disposizione di principio e di legge in materia di disciplina dell'attività notarile, anche per quanto attiene ai termini ed agli allegati che devono formare parte integrante del contratto.
3. L'Ufficiale rogante è tenuto a conservare, sotto la sua personale responsabilità, il repertorio e gli originali dei contratti in ordine progressivo di repertorio.
4. Il repertorio è soggetto alle vidimazioni iniziali e periodiche come previsto dalla legge.

ART. 66  
I DIRITTI DI SEGRETERIA

1. I contratti, comprese le scritture private, del Comune sono soggetti all'applicazione dei diritti di segreteria.
2. La riscossione dei diritti di segreteria è obbligatoria.
3. L'accertamento dei diritti di cui al primo comma del presente articolo rientra nella competenza esclusiva dell'Ufficio ragioneria.
4. Il segretario comunale partecipa ad una quota dei proventi dei diritti di segreteria, secondo le norme stabilite dalla legge.
5. Una quota dei diritti di segreteria è devoluta ad apposito fondò presso il Ministero dell'Interno, nella misura prevista dalla legge.

ART. 67  
L'IMPOSTA DI BOLLO

1. I contratti del Comune sono assoggettati all'imposta di bollo ai sensi. del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, modificato dal D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 e, nella misura della tariffa, dalle disposizioni successivamente emanate in materia.

ART. 68  
LA REGISTRAZIONE

1. Tutti i contratti di appalto stipulati per atto pubblico o in forma pubblica amministrativa o per scrittura privata autenticata sono assoggettati a registrazione quale ne sia il valore, compresi gli atti di cottimo fiduciario e quelli di sottomissione.
2. La registrazione deve essere richiesta entro 20 giorni dalla data dell'atto.

ART. 69  
L'INTERPRETAZIONE DEI CONTRATTI

1. Ai contratti stipulati dall'Amministrazione si applicano, ai fini della loro interpretazione, le norme generali dettate dagli artt. 1362 e seguenti del Codice Civile, attinenti all'interpretazione complessiva ed alla conservazione del negozio.
2. Nei casi in cui la comune volontà delle parti non risultasse certa ed immediata è ammessa l'interpretazione in relazione al comportamento delle parti ai sensi dell'art. 1362 del Codice Civile.
3. Non trova applicazione il principio di cui all'art. 1370 del Codice Civile per le clausole contenute nei capitolati generali stante la loro natura normativa e non contrattuale.

## TITOLO VI

### ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO DI OPERE PUBBLICHE

#### ART. 70 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. Le imprese, le associazioni ed i consorzi aggiudicatari sono tenuti ad eseguire in proprio le opere ed i lavori compresi nel contratto.
2. Il contratto non può essere ceduto senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione.

#### ART. 71 SUB-APPALTO E COTTIMO

1. Salvo che la legge non disponga altrimenti, l'affidamento in sub-appalto od in cottimo di qualsiasi parte delle opere o dei lavori compresi nell'appalto è autorizzato dalla Giunta comunale a seguito di documentata domanda dell'impresa appaltatrice, che intende avvalersi del sub-appalto o cottimo, qualora sussistano e siano documentate come prescritto tutte le condizioni previste dall'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni comprese le modificazioni e norme integrative disposte, con effetto dal 1° gennaio 1993, dall'art. 34 del D. Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406. Le disposizioni predette si applicano anche ai particolari contratti previsti dal dodicesimo comma dell'art. 18 sopra richiamato.
2. L'istruttoria delle richieste di cui al comma precedente è effettuata congiuntamente dall'Ufficio Tecnico e dell'Ufficio Segreteria, insieme con il Direttore dei lavori, se persona diversa dal responsabile dell'Ufficio Tecnico. I predetti funzionari, a conclusione dell'istruttoria, propongono collegialmente alla Giunta comunale, con una relazione motivata, l'accoglimento od il rigetto dell'istanza, predisponendo la relativa conforme deliberazione, corredata dei pareri prescritti dalla legge.

3. L'autorizzazione viene concessa dalla Giunta comunale a tutte le condizioni previste dalle leggi vigenti e, in particolare, dall'art. 16 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni nonché delle altre eventualmente proposte dagli uffici comunali, a maggiore garanzia dell'Ente.

4. Il mancato rispetto anche di una sola delle condizioni suddette comporta l'immediata revoca dell'autorizzazione.

## ART. 72 CONSEGNA DEI LAVORI

1. Il direttore dei lavori provvede alla consegna dei lavori al fine di porre in grado l'impresa di iniziare ad eseguire le

opere appaltate.

2. Dalla data del verbale di consegna dei lavori decorre il termine utile per il compimento delle opere.

3. La consegna ha luogo non oltre 45 giorni, dalla data di registrazione del contratto e, in caso di urgenza, dopo la delibera di aggiudicazione definitiva.

## ART. 73 VARIAZIONI ALL'OPERA

1. L'appaltatore non può introdurre variazioni o addizioni di sorta al lavoro, assunto senza averne ricevuto l'ordine scritto da parte del direttore dei lavori, conseguente ad atto esecutivo a norma di legge.

2. L'appaltatore è tenuto, nei casi di un aumento o di una diminuzione di opere, ad assoggettarvisi fino alla concorrenza del quinto del prezzo di appalto alle stesse condizioni del contratto.

3. Ai fini del calcolo del quinto d'obbligo si computano gli importi del contratto, de li eventuali atti di sottomissione, dei compensi al di fuori del contratto, escluse le revisioni dei prezzi.

4. Nell'esecuzione delle opere pubbliche si osservano, per le perizie di variante e suppletive, le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 20 della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

## ART. 74 I TERMINI DI ESECUZIONE

1. I termini di esecuzione delle opere pubbliche di questo Comune sono stabiliti nel capitolato speciale o nel contratto d'appalto.

2. L'appaltatore non può per nessuna ragione sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori.

3. L'Amministrazione può ordinare la sospensione dei lavori per cause di forza maggiore, impendenti, in via temporanea, che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e per ragioni di pubblico interesse, Per ogni altra specifica disciplina si fa riferimento al [D.P.R. n. 1063/1962](#).

4. In caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori imputabili all'appaltatore, questi è tenuto a risarcire L'Amministrazione ai termini del capitolato speciale d'appalto.
5. L'importo delle spese di assistenza lavori e della penale è trattenuto sul prezzo dei lavori.

ART. 75  
CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

1. I contratti per l'esecuzione di lavori pubblici di competenza di questo Comune sono sempre regolati sul prezzo. Esso può essere a corpo o a misura. In ogni caso in esso s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per consegnare l'opera compiuta.
2. Nella fattispecie in cui sia necessario eseguire un tipo di lavoro non previsto dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o provenienti da luoghi previsti, compete alla direzione dei lavori stabilirne i prezzi, avendo riguardo delle disposizioni di cui all'art. 21 del [R.D. n. 350/1895](#).

ART. 76  
MODALITA' DI PAGAMENTO

1. Salvo le deroghe introdotte dal D.P.R. 30 giugno 1972, n. 627, nei contratti per forniture, trasporti e lavori il pagamento in conto ha luogo in ragione dell'opera prestata o della materia fornita.
2. Apposite clausole contrattuali o dei capitolati speciali d'appalto annessi ai contratti, stabiliscono i termini temporali e le modalità per il pagamento dei corrispettivi.
3. Si applicano le norme di legge vigenti in materia di anticipazioni sull'importo dei lavori appaltati, dietro rilascio di idonea garanzia (art. 2 D.L. 2.03.1989 n. 65, convertito in legge 26.04.1989 n. 155).
4. Nel caso in cui al finanziamento si sia provveduto con mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti, le modalità di pagamento sono regolate dalle disposizioni sui pagamenti fissate dall'art. 13 del [D.L. 28.02.1983](#) n. 55, convertito in legge 26.04.1983 n. 131.

ART. 77  
LA REVISIONE PREZZI

-----STRALCIATO -----

ART. 78  
DIREZIONE DEI LAVORI

1. La direzione dei lavori per opere pubbliche di questo Comune è svolta di norma dall'Ufficio Tecnico comunale. Eventuali deroghe formano oggetto di motivato provvedimento.

2. La progettazione dell'opera affidata a un professionista privato non costituisce titolo per l'incarico al medesimo della direzione dei lavori.

ART. 79  
ALTA VIGILANZA SULLA REALIZ ZIONE DELL'OPERA

1. L'Amministrazione committente esercita l'alta vigilanza in tutte le fasi di realizzazione dell'opera, curando il periodico accertamento del corretto svolgimento dei lavori e la loro rispondenza al progetto approvato, con particolare riguardo alla funzionalità dell'opera complessivamente considerata.

ART. 80  
CONTABILITA' DEI LAVORI

1. Nel costo finale dell'opera il Direttore dei lavori è tenuto a comprendere non solo le spese dei lavori o delle somministrazioni, ma anche quelle di espropriazione, di assistenza ed ogni altra inerente all'esecuzione, distintamente secondo vari titoli di spesa, in conformità al disposto dall'art. 37, primo comma, del [R.D. n. 350/1895](#), compresi nel quadro economico di cui all'art. 13 della legge 26 aprile 1983. n. 131.

ART. 81  
IL COLLAUDO

1. Tutti i lavori e tutte le forniture fatte a mezzo appalto sono soggette a collaudo in conformità al disposto dei relativi capitolati.
2. Il Comune nei casi previsti dalla legge può prescindere dall'atto formale di collaudo che viene sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.
3. Il certificato di regolare esecuzione è ammesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
4. Il collaudo dei lavori deve essere concluso entro sei mesi dalla data di ultimazione degli stessi, Nel caso di lavori complessi o di particolare natura il capitolato speciale può prorogare tale termine per un periodo comunque non superiore ad un anno dalla data di ultimazione dei lavori.
5. Il certificato di collaudo e quello di regolare esecuzione devono essere approvati dall'Ente entro due mesi dalle scadenze indicate nei precedenti comma.

ART. 82  
ESECUZIONE D'UFFICIO

1. L'esecuzione d'ufficio è ammessa sia quando, per grave negligenza o contravvenzione agli obblighi contrattuali, l'appaltatore comprometta la buona riuscita dell'opera, sia nel caso in cui

per negligenza dell'appaltatore il progresso dei lavori non sia tale, a giudizio del Direttore dei lavori, da assicurare il compimento dell'opera nei termini contrattuali.

2. Il Comune provvede alla esecuzione degli ulteriori lavori necessari od in economia o mediante altro appalto da aggiudicarsi secondo le norme di contabilità.

## TITOLO VII

### LAVORI IN ECONOMIA

#### ART. 83

#### LAVORI, SERVIZI E PROVVISI CHE L'AMMINISTRAZIONE PUO' CONDURRE IN ECONOMIA

Possono essere eseguiti in economia le seguenti opere o provviste purchè non si superi il limite di £. 50.000.000:

a) lavori per le strade interne ed esterne di proprietà dell'amministrazione:

- manutenzione delle strade, rappezzi dei tronchi stradali, innaffiamento, sgombero delle nevi, spurgo delle cunette e delle condotte di deflusso, costruzione di piccoli lotti di canalizzazioni, riparazione dei manufatti e delle condotte di scolo e di spurgo, sistemazione di banchine, regolamento di scarpate;
- prime opere per la difesa delle inondazioni, frane, corrosione e rovina dei manufatti, ripristino della viabilità a seguito di eventi accidentali o di calamità;

- opere di espurgo e di drenaggio delle acque;

b) servizi e lavori relativi alle proprietà patrimoniali:

- manutenzione dei fabbricati di proprietà a qualunque uso essi siano destinati;

- manutenzione e riparazione di mobili, macchinari, attrezzi ed apparecchi di ufficio, delle scuole e di ogni altro pubblico servizio;

- manutenzione di fognature, lavatoi, orinatoi, latrine pubbliche, manutenzione di giardini, parchi, viali;

c) servizi per la distribuzione di acqua per usi alimentari, domestici e industriali;

d) servizi per la illuminazione pubblica e delle lampade votive cimiteriali,

e) servizi relativi alla esecuzione di ordinanze quando le stesse consentano la conduzione in economia (puntellamenti, abbattimenti di cornicioni, muri, sgombero di aree e fabbricati);

f) provviste di materiale da cantiere, strutture, tavolame, strumenti ed apparecchi di misurazione.

L'amministrazione ha la facoltà di provvedere in economia anche per opere, lavori, e provviste non contemplati nel presente regolamento, purché se ne dimostri la convenienza e se ne deliberi l'esecuzione in economia.

ART. 84  
MODALITA' DI ESECUZIONE IN ECONOMIA

A secondo della loro importanza, i lavori, le opere e le provviste in economia potranno essere eseguiti:

- 1) in amministrazione diretta;
- 2) con cottimi fiduciari.

Nel primo caso la Direzione lavori si procura ricorrendo all'Ufficio Circostrizionale del Lavoro gli operai ed impiega materiali e mezzi d'opera e tutto quanto occorra per l'esecuzione dei lavori previa trattativa privata regolarmente esperita approvata con apposita delibera della Giunta Municipale nel rispetto del progetto di spesa di cui alla deliberazione di seguito indicata. Nel progetto dovranno essere indicate le paghe orarie dei lavoratori necessari, il corrispettivo di spesa per mezzi impiegati e per materiali da acquistare.

Nel caso invece di cottimo fiduciario, la Direzione lavori chiederà preventivi ad imprese ditte o persone, così per lavori opere come per somministrazioni, sottoponendo all'approvazione dell'amministrazione gli accordi raggiunti e i preventivi predisposti.

ART. 85  
DELIBERAZIONE PER PROCEDERE A LAVORI O PROVVISI IN ECONOMIA

I lavori, opere e provviste in economia, amministrazione diretta che con cottimo fiduciario, sono previamente deliberati dalla Giunta comunale.

La deliberazione dovrà essere accompagnata da un progetto tecnico esecutivo ai sensi del R.D. 08.02.1923 n. 422.

La relativa deliberazione della Giunta comunale che approva la esecuzione dei lavori in economia deve in ogni caso indicare:

- la causa per la quale i lavori, le opere e le provviste si rendono necessarie;
- le ragioni che consigliano di preferire il sistema in economia in luogo di quello di appalto, quando questo non si obbligatorio per legge;

63

- la determinazione di procedere alla trattativa privata con le modalità previste dalle leggi in vigore;

- l'ammontare della spesa ed i mezzi per fronteggiarla.

ART. 86  
INIZIO DEL LAVORO

Di norma l'inizio dei lavori non potrà aver luogo se non dopo che le deliberazioni siano divenute esecutive.

Nei casi in cui non siano richiesti per legge speciali autorizzazioni, pareri od approvazioni, le deliberazioni stesse potranno essere dichiarate immediatamente esecutive a sensi del 3° comma dell'art. 47 della legge 08.06.1990 n. 142.

#### ART. 87 ESECUZIONE NEI CASI DI URGENZA

Il Sindaco nei casi in cui ogni indugio può rappresentare un danno per l'amministrazione o un pericolo per l'incolumità pubblica può disporre mediante ordinanza l'immediata esecuzione dei lavori e delle forniture.

Nei suddetti casi di somma urgenza, l'ordinazione fatta a terzi deve essere regolarizzata con l'assunzione di regolare impegno di spesa, improrogabilmente entro 30 gg. e comunque entro la fine dell'esercizio a pena di decadenza.

#### ART. 88 AUTORIZZAZIONE PER MAGGIORI SPESE

Ove durante la esecuzione delle opere, lavori o provviste in economia si riconoscesse insufficiente la somma di spesa autorizzata, la Giunta, in base a perizia suppletiva, delibera la maggior spesa, precisando i mezzi a disposizione per finanziarla.

In nessun caso però la spesa da rendicontare potrà superare la spesa autorizzata.

#### ART. 89 DIREZIONE LAVORI

Alla direzione dei lavori è preposto un Tecnico Comunale che sarà coadiuvato da un operaio dipendente del Comune che assumerà le funzioni di capo squadra.

#### ART. 90 ESECUZIONE DEI LAVORI IN AMMINISTRAZIONE COMPITI DEL DIRETTORE DEI LAVORI

Quando i lavori vengono eseguiti in amministrazione, il direttore dei lavori, una volta divenuti esecutivi gli atti che ne autorizzano l'esecuzione, provvederà:

- a procurare gli operai;
- a procurare i materiali occorrenti;
- a procurare mezzi, attrezzature e quanto altro occorra;
- a istituire i registri e i libretti riguardanti la gestione dei lavori;
- alla annotazione delle somme spese;
- a registrare le istruzioni avute e gli ordini impartiti.

ART. 91  
PROVVISTE E FORNITURE

Tutte le somministrazioni, provviste e forniture saranno disposta a mezzo di ordinativi che verranno compilati dall'Ufficio Tecnico comunale su appositi bollettari a madre e figlia. Di tutto il materiale, attrezzi, mezzi d'opera acquistati per la esecuzione dei lavori dovrà darsene carico ad apposito consegnatario, con appositi elenchi.

ART. 92  
ASSICURAZIONE OPERAI

Tutti gli operai saranno assicurati presso l'I.N.A.I.L. contro gli infortuni sul lavoro.

ART. 93  
TENUTA LIBRI PAGA E MATRICOLA

L'Amministrazione provvederà alla regolare tenuta dei libri paga e matricola per le assicurazioni prescritte.

Provvederà altresì a tenere aggiornati i libretti di lavoro degli operai, all'applicazione all'annullamento delle marche, nonché al computo e ritenute d'imposte.

ART. 94  
ESECUZIONE A COTTIMO

Qualora i lavori vengano condotti con il sistema dei cottimi, l'amministrazione dovrà stipulare apposita convenzione con l'impresa cottimista.

La convenzione dovrà contenere:

- a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
- b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni;
- c) le condizioni di esecuzione;
- d) i termini di esecuzione;
- e) il modo di pagamento;
- f) le penalità in caso di ritardi o altre infrazioni e la facoltà dell'amministrazione di provvedere di ufficio a rischio del cottimista ovvero alla reclusione del cottimo mediante semplice denuncia.

ART. 95  
CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Il notamento dei lavori eseguiti in economia avverrà come in appresso:

Se eseguiti col sistema in amministrazione: sarà utilizzato un registro nel quale; l'operaio dipendente del Comune con funzione di capo squadra, giornalmente annoterà:

- 1) le giornate di lavoro prestate dagli operai;
- 2) i noli d'opera;
  
- 3) le provviste somministrate.

Il direttore dei lavori, dal canto suo, provvederà a riportare le surriferite annotazioni sulle apposite liste.

Se eseguiti col sistema a cottimo: si utilizzerà il libretto delle misure prescritte per i lavori da eseguire in appalto, da tenersi a cura del direttore dei lavori.

#### ART. 96 CLASSIFICAZIONE DEI NOTAMENTI – GESTIONE

Il direttore dei lavori dell'opera che viene eseguita in economica, dovrà curare la tenuta di altro apposito registro, nel quale saranno iscritti separatamente per ciascun cottimo le risultanze dei libretti in rigoroso ordine cronologico, osservando le norme prescritte per i lavori che vengono affidati in appalto.

Il direttore dei lavori dovrà, inoltre, tenere altro registro nel quale annoterà:

- a) le partite dei fornitori a credito, di volta in volta che vengono accertate le somministrazioni;
- b) l'ammontare dei pagamenti effettuati per qualunque titolo, nell'ordine in cui vengono eseguiti, con la indicazione numerata delle note e fatture debitamente quietanzate, dimodochè, ogni momento, si possa conoscere lo stato della gestione del fondo assegnato per la esecuzione dei lavori.

#### ART. 97 CONTI DEI FORNITORI - PRESTAZIONI – PAGAMENTI

In base alla risultanze dei surrichiesti registri si provvederà:

- a) alla compilazione dei conti dei fornitori;
- b). alla stesura dei certificati sull'avanzamento lavori per il pagamento di acconti ai cottimisti;
- c) alla liquidazione dei crediti dei cottimisti, nelle forme stabilite per la liquidazione dei conti finali delle imprese.

I certificati riguardane l'avanzamento dei lavori, come pure le liste predisposte dalla direzione dovranno essere prima firmati dal direttore dei lavori, indi essere vistati dal Sindaco o da un Assessore a ciò delegato, dopo di che si potrà provvedere alla liquidazione.

## ART. 98

### RENDICONTO.FINALE - COLLAUDO - LIQUIDAZIONE

Al rendiconto finale il tecnico direttore dovrà allegare la contabilità finale ed una relazione che dia conto dei lavori eseguiti per qualità e quantità, i materiali acquistati, il loro stato ed il risultato ottenuto.

Per i lavori a cottimo, il tecnico direttore allegherà al rendiconto la liquidazione finale ed il certificato di regolare esecuzione.

## TIT. VIII

### NORME FINALI E TRANSITORIE

## ART. 99

### LA NORMATIVA C.E.E.

1. L'Ente si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano, in quanto applicabili.
2. Nei casi non soggetti alla disciplina di cui al comma precedente le procedure sono regolate dalle disposizioni delle leggi nazionali vigenti in materia.
3. Le procedure indette in base alle disposizioni della legge 8 agosto 1977, n. 584, per le quali il bando di gara è stato pubblicato o l'offerta è stata presentata anteriormente alla data dell'11 gennaio 1992 (di entrata in vigore del D. Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406), restano regolate dalle previgenti norme della legge n. 584/1977 e successive modificazioni, che cessano, per ogni altro effetto, di avere applicazione in conformità a quanto disposto dall'art. 36 del predetto decreto n. 406/1991.

## ART- 100

### CONTEMPERAMENTO ALLE NORME DELLA LEGGE 241/1990

1. Il presente regolamento si ispira in via generale ai principi della legge 8 giugno 1990, n. 142 e dello statuto.
2. Il regolamento di attuazione della legge n. 241/1990 si informerà, per quanto attiene alle procedure relative ai contratti, a quanto disposto dal presente regolamento.

ART. 101  
ENTRATA IN VIGORE

1. Sono abrogate le norme dei regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.
2. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'esame, senza rilievi, da parte dell'Organo regionale di Controllo e la pubblicazione prevista dallo Statuto.



# APPENDICE

BANDO DI GARA PER PUBBLICI INCANTI PER  
APPALTI DI IMPORTO INFERIORE A CINQUE  
MILIONI DI E.C.U.

Per i pubblici incanti il bando di gara deve contenere i seguenti elementi:

- a) il nome, l'indirizzo, il numero di telefono, di telegrafo, di telex e di telecopiatrice del soggetto appaltante;
- b) il criterio di aggiudicazione prescelto;
- c) il luogo di esecuzione e le caratteristiche generali dell'opera, la natura e l'entità delle prestazioni; in caso di appalto diviso in lotti, l'ordine di grandezza dei medesimi e la possibilità di presentare offerta per uno o più lotti o per l'insieme; l'indicazione delle eventuali opere scorporabili con il relativo importo; la categoria A.N.C. e la classifica del lavoro prevalente e delle eventuali opere, scorporabili;
- d) il termine di esecuzione dell'appalto;
- e) il soggetto e l'indirizzo cui possono richiedersi il capitolato d'oneri ed i documenti complementari e l'ammontare e le modalità di versamento della somma, eventualmente, da pagare per ottenere la suddetta documentazione;
- f) il termine di ricezione delle offerte, l'indirizzo a cui queste devono trasmettersi;
- g) chi è ammesso ad assistere all'apertura dei plichi contenenti le offerte, nonché la data, l'ora ed il luogo di detta apertura;
- h) le indicazioni relative alla cauzione ed ad ogni altra eventuale forma di garanzia richiesta all'appaltatore ai sensi della normativa vigente;
- i) le modalità essenziali di finanziamento e di pagamento della prestazione con riferimento alla normativa che le prescrive;
- l) il periodo decorso il quale gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta;
- m) richiesta all'offerente dell'indicazione dei lavori che eventualmente intende subappaltare;
- n) ammissibilità di offerte in aumento;
- o) se si procederà all'aggiudicazione anche quando sia presente una sola offerta;
- p) richiesta all'offerente di specificare che l'offerta tiene conto degli oneri previsti per i piani di sicurezza;
- q) la facoltà di avvalersi della procedura di cui all'art. 2-bis, comma 2, della legge 26 aprile 1989, n. 155.

BANDO DI GARA PER LICITAZIONE PRIVATA ED  
APPALTO' CONCORSO PER APPALTI DI IMPORTO  
INFERIORE A CINQUE MILIONI DI E.C.U.

Per le licitazioni private e per l'appalto-concorso il bando di gara deve contenere i seguenti elementi:

- 1) le notizie di cui alle lettere a), c), d), h), i), l), m), n), e q) del precedente bando di gara;
- 2) il criterio di aggiudicazione;
- 3) nel caso di appalto avente per oggetto, oltre all'eventuale esecuzione dei lavori, anche l'elaborazione dei progetti indicazioni utili a dare conoscenza dell'oggetto del contratto ed a presentare le relative proposte;
- 4) il termine di ricezione delle domande di partecipazione, l'indirizzo al quale tali domande debbono essere inviate;
- 5) il termine massimo entro il quale il soggetto appaltante spedirà gli inviti a presentare offerta;
- 6) le indicazioni da includere nella domanda di partecipazione, sotto forma di dichiarazioni successivamente verificabili, riguardanti i requisiti soggettivi dei concorrenti.

Gli inviti a presentare offerta debbono specificare:

- 1) le indicazioni di cui al relativo bando di gara, quelle di cui alle lettere f), g), p) e r) del precedente bando di gara;
- 2) i documenti prescritti dalla vigente normativa da presentare per l'ammissione alle gare.

BANDO DI GARA PER LE CONCESSIONI  
DI COSTRUZIONE E ,DI GESTIONE PER  
APPALTI DI IMPORTO INFERIORE A  
CINQUE MILIONI DI E.C.U.

Bando di gara per le concessioni  
di costruzione e gestione (\*)

Per le concessioni di costruzione e gestione il bando di gara deve contenere i seguenti elementi:

- 1) il nome, l'indirizzo, il numero telefonico, di telegrafo, di telex e di telecopiatrice del soggetto concedente;
- 2) i criteri in base ai quali verrà scelto il concessionario;
- 3) il luogo di esecuzione, l'oggetto della concessione, la natura e l'entità delle prestazioni;
- 4) le condizioni minime di carattere personale, tecnico e finanziario che si richiedono agli aspiranti concessionari;
- 5) la percentuale minima che il concessionario deve affidare a terzi e l'obbligo di indicare in sede di offerta l'eventuale maggior misura di detta percentuale;
- 6) il termine per la presentazione delle candidature, l'indirizzo cui debbono trasmettersi, nonché, eventualmente, il termine entro il quale il concedente spedirà gli inviti.'

(\*) Per le concessioni di sola costruzione devono essere utilizzati gli schemi di bando previsti per gli appalti.

AVVISTO DI GARA PER APPALTI DI IMPORTO  
INFERIORE A CINQUE MILIONI DI E.C.U.

L'avviso di gara previsto dalla vigente normativa deve contenere i seguenti elementi:

- 1) le notizie di cui alle lettere a), b) e c) del bando di gara per pubblici incanti, ovvero, nel caso di concessioni di costruzione e gestione, le notizie di cui ai punti 1), 3) e 4) del relativo bando di gara;
- 2) il termine di ricezione delle domande;
- 3) la reperibilità del bando di gara in edizione integrale (estremi di pubblicazione della Gazzetta Ufficiale italiana, *presso* l'ente appaltante, ecc.).